



Avv. Nicola Cannone

Via Valdirivo 40 – 34122 TRIESTE

Tel. 040 7600807 – Fax 040 7606535

PEC nicola.cannone@pec.studiobran.it

Via Riva Bartolini 15 – 33100 UDINE

Tel. 0432 503364 - Fax 0432 287079

TRIBUNALE DI UDINE

Nel procedimento di **concordato preventivo** iscritto *sub* **R. CP. n. 9/2019**, proposto nell'interesse della **CGS S.p.a.**, C.F. 02736870581, con sede legale in Tavagnacco (Ud), via E. Fermi 108, Fraz. Feletto Umberto, in persona dell'Amministratore unico sig.ra Paula Maria Pelizzaro, legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri di firma a norma dell'art. 152 l.fall., domiciliata ai fini del presente procedimento in Udine, via Riva Bartolini 15, presso lo studio dell'avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste, C.F. CNNNCL76H21L4830, che la rappresenta e difende, come da procura speciale rilasciata in calce alla proposta depositata in data 19.5.2020 e comunque confermata in calce al presente atto, che indica per le relative comunicazioni e notificazioni i seguenti recapiti:
PEC nicola.cannone@pec.studiobran.it

Fax 0432.287079

ricorrente

Successivamente al deposito della proposta di concordato preventivo da parte di CGS S.p.a., avvenuto in data 19.5.2020, il Tribunale di Udine, con decreto dd. 26.6.2020, formulava alcuni rilievi preliminari, fissando udienza per il 9.7.2020 ore 11.00.



Alla predetta udienza compariva la società proponente, il Commissario Giudiziale ed il P.M.

All'esito della discussione il Tribunale di Udine assegnava alla proponente termine sino al 3.9.2020 per modificare ed integrare la proposta, il piano e le attestazioni nei termini di cui al relativo verbale, fissando nuova udienza per il 10.9.2020, ore 11.00.

Con il presente atto la CGS, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel verbale di cui sopra, intende:

- a) **modificare** la proposta di concordato, nella parte relativa al **§ 10**, *"Il trattamento dei creditori chirografari: le classi e la percentuale proposta"*, accorpando in un'unica classe i creditori originariamente suddivisi nelle classi nn. 5 e 6;
- b) **integrare** la proposta di concordato corredandola di un'informativa specifica che, sempre con riferimento al **§ 10**, ed in particolare alla composizione della Classe dei creditori n. 2 (*"Creditori chirografari delle Società consortili a r.l. partecipate da CGS che abbiano invocato la responsabilità illimitata e solidale della predetta per le obbligazioni contratte dalla S.c.r.l."*), dia conto della condizione giuridica delle S.c.r.l. partecipate, dei creditori consortili che abbiano effettivamente avanzato pretese dirette nei confronti della consorziata CGS in via giudiziale o, quanto meno, in via stragiudiziale, illustrando lo stato dei relativi procedimenti contenziosi (v. **doc. 71**, che costituisce parte integrante della proposta);
- c) **aggiornare** le richieste, contenute nella proposta, di autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti ex art.



169 *bis* l.f. e di indicazione di beni mobili di proprietà di terzi con i fatti rilevanti sopravvenuti al suo deposito;

- d) **informare** in merito ad una **rettifica puramente formale** apportata al piano, priva di effetti economici, in relazione ad una svista emersa nell'indicazione dell'elenco dei creditori;
- e) **integrare** il piano e le relative attestazioni con riferimento a quanto indicato *supra* (**v. docc. da 121.1 a 121.4**);

In particolare: le modifiche alla proposta di concordato.

CGS intende modificare la suddivisione dei creditori chirografari in classi, con riferimento a quanto previsto nel **§ 10**, "*Il trattamento dei creditori chirografari: le classi e la percentuale proposta*", accorpando in un'unica classe i creditori che erano stati originariamente suddivisi - in base al valore della relativa pretesa - nelle classi nn. 5 e 6. A tali creditori, per effetto della modifica, viene riservato il medesimo trattamento originariamente previsto per la classe 5. Tale accorpamento determina un disavanzo attivo di **€ 13.212,20** (*surplus* in precedenza assegnato alla Classe 6, quale trattamento più favorevole), che rimane a disposizione dei creditori, venendo però appostato prudenzialmente ad incremento dei Fondi Rischi indicati nel piano.

Conseguentemente, per effetto della soppressione della citata classe, i creditori chirografari vengono divisi in complessive n. 6 classi e la Classe 7 "*Creditori chirografari per compensi Organi Sociali*", viene rinumerata come Classe 6.

L'integrazione informativa alla proposta di concordato.



Come richiesto dal Tribunale, con riferimento alla composizione della **CLASSE 2** - *“Creditori chirografari delle Società consortili a r.l. partecipate da CGS che abbiano invocato la responsabilità illimitata e solidale della predetta per le obbligazioni contratte dalla S.c.r.l.”*, **composta esclusivamente da crediti contestati**, CGS produce uno specifico allegato illustrativo (**doc. 71**), per rendere, in base alle informazioni disponibili, tenuto conto che si tratta di poste estranee alla contabilità di CGS, una più analitica e dettagliata informazione ai creditori circa i seguenti aspetti:

- a) S.c.r.l. partecipate, loro attuale condizione giuridica e ammontare aggregato delle relative passività;
- b) nel dettaglio, i creditori che abbiano invocato direttamente, in via giudiziale o, quanto meno, in via stragiudiziale, la responsabilità illimitata e solidale di CGS per le obbligazioni contratte dalle S.c.r.l. partecipate, illustrando lo stato dei procedimenti giudiziari pendenti;
- c) i criteri adottati per l'appostamento a piano di un Fondo rischi specifico in relazione a tale Classe.

Con riferimento alla composizione di tale classe si ritiene altresì opportuno precisare che all'interno della stessa devono essere collocati anche i soci consorziati, asseritamente coobbligati in via illimitata e solidale che, convenuti in giudizio dai creditori della consortile, hanno chiamato in causa CGS per preconstituirsì l'azione di regresso. In particolare, nell'unico giudizio pendente che coinvolge tale aspetto, CGS ha contestato il fondamento della pretesa di regresso, per le stesse ragioni giuridiche per cui negli altri casi ha



contestato in via principale la pretesa responsabilità solidale per le obbligazioni contratte dalle S.c.r.l. partecipate.

La necessità di aggiornamento delle richieste contenute nella proposta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169 bis l.f. e di indicazione dei beni mobili di proprietà di terzi.

Commesse SAV S.p.A. Società Autostrade Valdostane (docc. 53-59).

Con riferimento a tale commessa, con decreto dd. 18.6.2020, su conforme parere del Commissario Giudiziale, il Tribunale di Udine ha autorizzato la transazione nei termini già prospettati nella proposta (v. § 18). CGS è quindi ormai estranea a tali rapporti di appalto ed ai negozi collegati, che sono stati consensualmente risolti.

Commessa COMUNE DI SEDEGLIANO (docc. 61-63)

In relazione a tale commessa pubblica, nella proposta di concordato la CGS aveva chiesto l'autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis l.f.

Le parti, successivamente, hanno raggiunto un'intesa transattiva, che prevede sostanzialmente la risoluzione consensuale di tutti i rapporti in essere relativi a tale commessa.

Per questa ragioni CGS ha già chiesto al Tribunale, ex art. 161, co. 7, l.f. o - in caso di ammissione della proposta - ex art. 167 l.f., di essere autorizzata a sottoscrivere l'accordo transattivo. L'istanza è attualmente pendente e viene comunque reiterata nel corpo della proposta modificata.

La richiesta di scioglimento ex art. 169 bis l.f. viene quindi mantenuta nella proposta solo in via subordinata, nel caso in cui il



Tribunale dovesse negare la richiesta autorizzazione alla transazione.

Diritti di terzi su beni di proprietà o in possesso del debitore.

Con riferimento al **§.17** è stato individuato nell'arch. Luca Muner il soggetto legittimato alla restituzione del mezzo (spargisale), che nel luglio c.a. ha documentato il suo acquisto dall'estinta CO.GE S.r.l., di cui era Liquidatore ed unico socio.

Il predetto arch. Luca Muner ha avanzato altresì contestualmente una pretesa di rivendica dell'accessorio rappresentato dalla Lama da neve usata n. 8235-1128, modello A90.40, che è stata effettivamente rinvenuta da CGS, che è quindi parimenti disponibile per la restituzione.

Le rettifiche formali da apportare al piano in relazione ad una svista emersa dal punto di vista informativo.

E' emerso che nell'elenco dei creditori indicato nel piano, categoria lavoratori subordinati, non è stato menzionato, per una svista redazionale, l'arch. Luca Muner, che risulta creditore di CGS per la cifra di € 10.400,00. E' stato quindi necessario apportare la relativa rettifica.

Dal punto di vista degli effetti economici la rettifica non produce tuttavia alcun riflesso, perché il credito era comunque appostato contabilmente a piano, difettando solo l'indicazione analitica della pretesa.

*** * ***

Per agevolare gli Organi della procedura ed i creditori nella lettura e comprensione della proposta, **così come modificata ed integrata**



nei termini sopra illustrati, si procede quindi di seguito alla sua riscrittura coordinata.

Proposta, piano di concordato e documentazione ex art.

161, co. 2° e 3°, l.fall.

Modifica ed integrazione

Sottoscritta dall'Amministratore unico sig. Paula Maria Pelizzaro, legale rappresentante *pro tempore* della società debitrice, giusta determina dd. 6.3.2020, rep. n. 9564, racc. n. 7840, Notaio Matteo Bordon di Udine, iscritta nel Registro delle Imprese in data 25.3.2020, prot. n. 16038/2020 (**docc. 25-26-27**).

Sommario

§.1 - Premessa.....	8
§.2 - Cenni storici ed inquadramento dell'attività aziendale.....	8
§.3 - Svolgimento della procedura cd. "prenotativa".....	10
§.4 - Il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 l.fall.....	16
§.5 - Il presupposto oggettivo di cui all'art. 160 l.fall.....	17
§.6 - La proposta di concordato: la realizzazione dell'attivo concordatario.	29
§.7 - Passivo e fabbisogno concordatario.....	37
§.8 - La natura del piano di concordato.....	64
§.9 - Il trattamento dei creditori prededucibili, ipotecari e privilegiati: pagamento integrale.....	66
§.10 - Il trattamento dei creditori chirografari: le classi e la percentuale proposta.....	68
§.11 - Modalità e tempi di adempimento della proposta.....	81
§.12 - L'impegno concordatario.....	83
§.13 - L'effetto esdebitatorio.....	85
§.14 - L'utilità per i creditori e la convenienza del concordato.....	85



§.15 – Le azioni revocatorie e risarcitorie come parametro di valutazione di convenienza.	89
§.16 – Stato analitico delle attività ed elenco nominativo dei creditori.....	90
§.17 – Diritti di terzi su beni di proprietà o in possesso del debitore.	91
§.18 – Contratti non funzionali al piano da sciogliere ex art. 169 <i>bis</i> l.fall. o per effetto di transazione da autorizzare ex art. 167 l.fall.	92
§.19 – Sintesi della proposta.	100
§.18 – Sulla nomina di un Liquidatore ex art. 182 l. fall.	103
§.19 – Le relazioni alla proposta.....	104
§.20 – Conclusioni.....	104
§.21 – Produzioni documentali.....	106

§.1 - Premessa.

1.1.- Preliminarmente si evidenzia che la numerazione dei documenti che vengono depositati unitamente alla presente proposta tiene conto di quelli già prodotti con il ricorso “*prenotativo*” ex art. 161, co. 6, l.f. depositato in data 18.10.2019 e ne prosegue l’ordine numerico. I richiami in narrativa ai documenti da nn. 1 a 24 fanno quindi riferimento ai documenti già prodotti in sede “*prenotativa*”. Per i **documenti integrativi** prodotti unitamente alla presente modifica si proseguirà l’ordine numerico indicato nella proposta (docc. 71 ss.).

§.2 - Cenni storici ed inquadramento dell’attività aziendale.

2.1.- La ricorrente è stata costituita con atto del 18.09.1974, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Roma sino al 1978, anno in cui



l'iscrizione è stata trasferita - e tuttora mantenuta - nel Registro delle Imprese di Pordenone - Udine (**doc. 27**).

La CGS inizia infatti ad operare in Friuli-V.G. proprio nel 1978, su iniziativa del suo socio fondatore **Elio Muner**, imprenditore con larga e consolidata esperienza nel settore edile.

La società ha operato con continuità per oltre 35 anni, prevalentemente nel settore delle infrastrutture, occupandosi altresì di edilizia commerciale, direzionale e residenziale, prestando la propria attività in favore di Enti Pubblici quali A.N.A.S. S.p.a., F.V.G. Strade S.p.a., Autostrade per l'Italia S.p.a., Regioni, Province e Comuni italiani, oltre che per altri importanti Enti privati.

Nel corso degli anni, CGS è diventata un attore di primo piano nel settore dell'edilizia pubblica, realizzando infrastrutture di viabilità, reti di distribuzione del gas e di impianti fognari, nonché ristrutturando vari edifici pubblici.

Altra attività per la quale CGS si è da sempre distinta sul mercato è quella legata all'asfaltatura ed alla manutenzione delle strade.

Tra i lavori eseguiti, la società vanta opere, quali:

- ❖ urbanizzazione del comparto Alpe-Adria;
- ❖ totale urbanizzazione primaria di Cividale;
- ❖ pista ciclabile Grado - Palmanova;
- ❖ viabilità ciclabile Coccau;
- ❖ ricostruzione viabilità Pietratagliata;
- ❖ area casello autostradale Amaro;
- ❖ consolidamento versanti rio Argento;
- ❖ allargamento del ponte di Preone;
- ❖ ampliamento acquedotto Poiana;
- ❖ sistemazione idraulica del torrente Corno;
- ❖ sistemazione del torrente Uque;
- ❖ sistemazione idraulica di Malborghetto;
- ❖ galleria di Bordano;



- ❖ pontili per imbarco/sbarco a Venezia;
- ❖ restauro carceri di Tolmezzo;
- ❖ ricostruzione municipio di Forgaria.

CGS opera anche nel settore del riciclaggio dei materiali, nel riutilizzo di inerti e di bitume ricavato dal fresato. Nel settore delle pavimentazioni CGS è stata infatti particolarmente attiva nel riciclaggio dei materiali provenienti da scarifiche del manto stradale, così da recuperare ed impiegare nuovamente il materiale di fresato proveniente da altre lavorazioni.

La società è iscritta all'A.N.C.E. (Albo Nazionale Costruttori Edili) sin dal 1978 ed ha ottenuto varie certificazioni SOA sin dal 2000.

Nel 2003 CGS ha ottenuto il certificato d'attestazione di qualità UNI-EN-ISO-9001 per la costruzione di edifici civili, opere stradali, di evacuazione, fluviali, di difesa e sistemazione idraulica, di ingegneria naturalistica, lavori in terra, barriere e protezioni stradali, apparecchiature ed opere strutturali speciali, linee di distribuzione gas, oltre alla certificazione CE per il controllo della produzione in fabbrica dei prodotti riguardanti le miscele bituminose.

§.3 - Svolgimento della procedura cd. "prenotativa".

3.1.- Nell'ultimo trimestre dell'anno 2019 CGS è purtroppo entrata in stato di crisi e con ricorso depositato in data **18.10.2019** ha presentato istanza di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l.fall.

La domanda è stata iscritta in CCIAA nella medesima data (**v. docc. 27 e 28**).



Con decreto dd. 24.10.2019 questo Tribunale ha concesso alla ricorrente il termine di 90 giorni per la presentazione della proposta, del piano di concordato e della documentazione di legge.

Con decreto dd. 16.1.2020 questo Tribunale, su istanza di CGS, ha concesso la proroga del termine per ulteriori 60 giorni, *“tenuto conto delle concrete attività poste in essere dalla società, funzionali alla prospettata continuità indiretta”*.

Il termine, che sarebbe giunto a scadenza il 16.3.2020, è stato prorogato *ope legis* sino al 19.5.2020 per effetto della sospensione del suo decorso disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 36 D.L. 23/2020, per il periodo 9.3.2020-11.5.2020 (tale effetto è stato recepito dal Tribunale con i decreti dd. 19.3.2020 e 23.4.2020, che hanno indicato la nuova data di scadenza del termine).

3.2.- Sin dal ricorso introduttivo, CGS ha manifestato l'intenzione di conservare la continuità aziendale, che - benché minata da una situazione di crisi - non poteva considerarsi definitivamente rotta.

L'odierna ricorrente ha dunque proseguito la propria attività d'impresa, seppur a regime produttivo ridotto, al fine di mantenere l'unitarietà e la funzionalità del complesso aziendale, salvaguardando il correlativo avviamento, gli altri valori immateriali (portafoglio ordini, SOA) e, per quanto possibile, i non trascurabili livelli occupazionali, formati principalmente da manodopera altamente qualificata.

CGS ha perciò informato il Tribunale che, nell'ambito dell'ordinaria gestione, avrebbe continuato a dare esecuzione ad alcune



commesse assunte in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato.

Nelle more del decorso del termine per la presentazione della proposta, CGS ha avviato contatti con svariati operatori del settore per verificare la possibilità di salvaguardare la continuità aziendale mediante continuità indiretta. Sono pervenute nel periodo indicato n. 3 lettere di impegno alla riservatezza per l'accesso ai dati aziendali da parte di soggetti potenzialmente interessati ad acquisire l'azienda. Tale iniziali manifestazioni d'interesse si sono poi concretizzate in n. 2 proposte di acquisto dell'azienda, entrambe previo cd. affitto ponte, da parte - prima - di SUPERBETON S.p.a. e - poi - da parte di SPIGA S.r.l. Successivamente, la società SUPERBETON ha ritirato la propria proposta, mentre SPIGA ha confermato il suo interesse.

Con riferimento a due commesse pubbliche presenti nel portafoglio ordini di CGS, con decreto dd. 16.1.2020, questo Tribunale ha disposto la sospensione per 60 giorni ex art. 169 *bis* l.fall. dei:

- ❖ contratto n. 492 posto in essere con ANAS s.p.a. (SS 199 adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari Olbia lotto 2° dal km 111+800 al km 24 + 200, nonché dei contratto collegato "modifica di raggruppamento di imprese" rep. n. 9054 Notaio Mauro Grandi di Milano;
- ❖ contratto n. 531 posto in essere con SAV s.p.a. "accordo quadro biennale "Accordo quadro biennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sull'Autostrada A5 Quincinetto - Aosta e



sul raccordo Autostradale A5 - SS27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze”, nonché del contratto collegato “Atto costitutivo di associazione temporanea di imprese Rep. n. 217595 e Racc. n. 42435 Notaio Cignetti di Ivrea”.

Il decreto è stato notificato alle controparti in data 20.1.2020 (**doc. da 29.1 a 29.10**).

Con riferimento alle ulteriori commesse pubbliche in corso di esecuzione, CGS ha avviato delle trattative stragiudiziali con gli Enti appaltanti, volte a preservare le stesse in vista della prospettata continuità indiretta mediante affitto.

Con specifico riferimento alla commessa pubblica che presentava maggiori criticità operative (cantiere A4), di cui si tratterà più diffusamente *infra*, CGS ha stipulato - su conforme autorizzazione del Tribunale ex art. 161, co. 7, l.f. - un accordo transattivo cd. “quadro”, con tutte le compagnie coinvolte, per contenere le perdite in corso di formazione, cristallizzandole alla data di apertura del concorso, ciò a salvaguardia della massa dei creditori (**doc. 30**).

Il Tribunale ha altresì autorizzato la stipula di un accordo transattivo con il Comune di Aquileia, relativo ad una commessa già terminata, per la definizione dei soli rapporti economici (in senso ampiamente favorevole agli interessi della massa, **doc. 31**).

Il Tribunale ha altresì autorizzato ex art. 161, co. 7, l.f. la risoluzione consensuale, senza alcun aggravio per la massa, di una commessa pubblica che era stata aggiudicata dal Comune di Bicinicco (**doc. 32**).



Con riferimento al personale in forze, per mantenere - per quanto possibile - intatto l'asset rappresentato dalla forza lavoro qualificata, CGS in data 28.10.2019 ha stipulato un contratto di solidarietà per la durata di mesi n. 3 a decorrere dal 30.10.2019 ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c) e co. 5 D.lgs. 148/2015 e art. 6 L. 608/1996 (**doc. 33**). Il contratto di solidarietà è giunto a scadenza il 29.1.2020. A partire da quella data il personale in forze è stato impiegato, oltre che nei cantieri "attivi", in regime di "distacco" presso imprese terze.

3.3.- Con decreto dd. 20.2.2020 questo Tribunale ha autorizzato l'avvio delle procedure competitive ex art. 161, co. 7, l.f. e 163 bis l.f. per la stipula del contratto d'affitto dell'azienda CGS per la durata di 12 mesi.

In data 6.3.2020 la procedura competitiva si è conclusa con l'assegnazione del contratto alla SPIGA S.r.l. ed il relativo contratto è stato stipulato nella medesima data con effetto a partire dalle ore 8.00 del 7.3.2020 (**doc. 34-35**).

L'affitto ha avuto ad oggetto l'**intero complesso aziendale**, inteso come insieme organizzato di elementi di seguito elencati:

- a) tutti i beni immobili, pertinenze ed accessori;
- b) beni mobili e macchinari per uso industriale;
- c) contratti di impresa, **inclusi tutti i contratti di lavoro, con pieno assorbimento quindi della forza lavoro;**
- d) marchi ed altri segni distintivi;
- e) tutte le autorizzazioni concesse competenti autorità alla parte affittante, tra cui le SOA.



Con riferimento ai contratti d'appalto in corso di esecuzione (**cd. portafoglio ordini**) il contratto prevede il subentro dell'affittuaria nella parte più consistente delle commesse.

In relazione agli **stati di avanzamento dei lavori in corso**, le Parti hanno convenuto che:

“a) la quota di competenza della Concedente verrà ricompresa nel primo s.a.l. che l’Affittuaria emetterà nei confronti dell’appaltante;

b) all’atto dell’emissione del primo s.a.l. le Parti determineranno in contraddittorio la quota di lavoro effettivamente eseguita dalla Concedente e quella eseguita dall’Affittuaria, che si obbliga a pagare alla Concedente l’importo pari alla relativa quota di competenza;

c) la quota di ritenuta in garanzia operata dalla Stazione appaltante sul primo s.a.l. verrà versata alla Concedente, se svincolata all’esito del collaudo finale;

d) al fine di quanto stabilito sub b) e c), l’Affittuaria rilascia sin d’ora alla Concedente il mandato all’incasso diretto nei confronti della Stazione appaltante delle proprie quote di competenza del primo s.a.l., così come sopra determinate”.

Al contratto d'affitto accede un collegato **contratto estimatorio**, con cui l'affittuaria si è obbligata a corrispondere secondo un prezzario bloccato le merci di magazzino che verranno consumate durante la gestione.

La gestione operativa dell'impresa è quindi, a partire dal 7.3.2020, interamente affidata alla società affittante Spiga, non residuando alcuna continuità operativa diretta in capo a CGS.



La sorte delle commesse per cui l'affittuario d'azienda non ha optato per il subentro è oggetto di specifica trattazione nella presente proposta (v. **§ 18**).

I prospetti contabili prodotti nell'ambito delle cinque relazioni informative mensili depositate mostrano l'andamento dell'attività conservativa svolta nella fase antecedente alla stipula dell'affitto, allineata alla funzione di salvaguardia della continuità aziendale.

La fase prenotativa ha pertanto **preservato pienamente la citata continuità**, impedendo la disgregazione del complesso aziendale, garantendo il **mantenimento della parte più consistente del portafoglio ordini e salvaguardando la totalità dei posti di lavoro**, anche grazie alla disponibilità e ampia collaborazione dimostrata dalle Associazioni Sindacali di categoria.

§.4 - Il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 l.fall.

4.1.- Il presupposto soggettivo - impresa commerciale le cui dimensioni superano i requisiti previsti dall'art. 1 l.fall. - sussisteva alla data di presentazione del ricorso "prenotativo" e sussiste tuttora.

L'attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente - essenzialmente edile - ha certamente natura commerciale (si richiamano, per scrupolo, i settori di attività indicati in visura, **doc. 27**).

Con riferimento alle soglie previste dall'art. 1, co. 2, l.fall., l'esame del bilancio relativo all'esercizio del 2018 (**doc. 3**), evidenzia l'appostazione di attività pari ad € 15.847.504,00, ricavi lordi pari ad



€ 4.909.275,00 (somma delle voci A1 e A5 di conto economico CEE).
Risultano dunque superate tutte le soglie dimensionali previste dalla norma fallimentare citata, *sub* lett. a) e b).

Per massimo scrupolo, si evidenzia che le medesime soglie risultavano ampiamente superate anche nell'esercizio relativo all'anno 2017 (v. relativo bilancio, **doc. 4**). L'indebitamento complessivo di CGS è altresì ampiamente superiore ad € 500.000,00 (sul punto, si rinvia al dettaglio delle passività esposte nel **piano di concordato**), con conseguente pacifico superamento anche della terza soglia di fallibilità prevista dalla medesima norma, *sub* lett. c). Per completezza informativa si produce anche il bilancio 2019 recentemente approvato (**doc. 72**).

§.5 - Il presupposto oggettivo di cui all'art. 160 l.fall.

5.1.- Permane parimenti tuttora lo stato di crisi, le cui cause sono già state descritte nel ricorso prenotativo (par. 4, pagg. 5 ss.) e per cui in questa sede si integrerà la trattazione con i fatti sopravvenuti. In poche parole, le cause risiedono nella più generale crisi che interessa il comparto dell'edilizia e nella contrazione degli investimenti per opere pubbliche.

Secondo un recente studio dell'associazione di categoria ANCE le cause della crisi del comparto sarebbero da attribuire a diversi elementi, quali:



- ❖ la riduzione degli appalti pubblici banditi, nel quadro di una generalizzata riduzione degli investimenti in costruzioni non residenziali pubbliche;
- ❖ l'indisponibilità o quanto meno ridotta disponibilità di risorse da destinare al settore delle costruzioni;
- ❖ il blocco o prolungata sospensione di cantieri relativi ad opere già oggetto di aggiudicazione;
- ❖ la maggiore difficoltà di accesso al credito determinata anche da più rigorosi parametri di valutazione del merito creditizio e sicuramente anche da un'attribuzione di un maggiore livello di rischio al settore delle costruzioni.

In questa situazione generale CGS ha visto ridurre i propri ricavi da 19.699.053,00 (anno 2007, **doc. 6**) ad euro € 4.909.275,00 (anno 2018, **doc. 3**).

5.2.- A tali criticità generali si aggiungono ovviamente delle vicende specifiche. La società fra il secondo e terzo trimestre 2019 è infatti entrata in una crisi di liquidità, legata fundamentalmente ad eventi sfavorevoli inerenti due commesse pubbliche in corso di esecuzione:

- ❖ cantiere autostrada A4;
- ❖ cantiere A23;

che hanno ingenerato rilevanti perdite ed eroso le residue disponibilità finanziarie a causa del mancato incameramento dei valori della produzione.

In particolare: il cantiere autostrada A4.

5.3.- Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emessa in data 05.09.2008 con il n. 3702, è stata disposta la nomina di un



Commissario Delegato per la gestione della grave situazione d'emergenza dovuta alla congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti interessanti l'Autostrada A4 (Torino-Trieste), nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

Il Commissario Delegato - individuato dal provvedimento sopra menzionato nel Presidente *pro tempore* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ha indetto, in data 31.12.2009, una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia, Tratto Gonars - Villesse.

Al fine di partecipare congiuntamente alla citata gara d'appalto **CGS** costituiva, insieme a **CMB Soc. Coop. Muratori e braccianti di Carpi** (mandataria) e a **CELSA Società Cooperativa** di Latisana, un **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** (RTI) orizzontale, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, con le seguenti quote di partecipazione: CMB 64%, CCC 20%, **CGS 16%**. La descritta compagine sottoscriveva in data 19.05.2015 il relativo **Regolamento** che disciplinava i reciproci rapporti, diritti ed obblighi.

In data 28.12.2016 veniva sottoscritto da CMB, in qualità di mandataria dell'RTI, il contratto d'appalto denominato "*Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la*



terza corsia tratto Gonars (progr. KM 89 + 000,00) - Villesse (progr. Km 106 + 150,00)” per l’affidamento dei lavori di cui sopra.

Sempre in data 28.12.2016, ma in un momento immediatamente anteriore, il Commissario Delegato e la mandataria CMB, nella qualità sopra indicata, avevano altresì concluso in forma pubblica un contratto denominato “Atto transattivo”, mediante il quale la Stazione appaltante e l’Impresa capofila convenivano che - rispetto ai contenuti della procedura competitiva indetta nel 2009 ed aggiudicata nel 2015 - il complesso dell’opera, costituito dalla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale Gonars-Villesse, avrebbe dovuto considerarsi come suddiviso in tre sublotti (sublotto 1: Gonars - Nodo di Palmanova; sublotto 2: Nodo di Palmanova - Casello di Palmanova; sublotto 3: Casello di Palmanova-Villesse), dei quali soltanto il primo sarebbe stato realizzato con certezza, mentre relativamente al secondo ed al terzo, la Stazione appaltante si riservava la facoltà discrezionale di non richiederne l’esecuzione, secondo successivi apprezzamenti dipendenti da situazioni di compatibilità finanziaria.

Le parti materialmente impegnate nell’esecuzione della commessa, ossia CMB, CELSA e CGS, in data 19.05.2015 avevano altresì costituito una **società consortile** per l’esecuzione congiunta e coordinata dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 del D.P.R 5/10/2010 n. 207 e s.m.i. denominata **LAQUATTRO scarl** - le cui quote di partecipazione risultavano, in coincidenza con le quote di partecipazione dell’RTI, essere le seguenti: socio CMB 64%, CELSA 20%, **CGS 16%**.



CGS aveva altresì sottoscritto con gli altri membri della compagine un patto parasociale in ragione della partecipazione consortile con il quale si era impegnata, limitatamente alla propria quota del 16%:

- ❖ a cedere alla LAQUATTRO tutti i corrispettivi fatturati alla stazione appaltante, con mandato all'incasso a favore della mandataria CMB, che avrebbe poi riversato l'incasso alla consortile;
- ❖ a fornire tutte le risorse finanziarie occorrenti al perseguimento dell'oggetto sociale;
- ❖ a ripianare tutti i costi sostenuti dalla consortile.

Per dare sicuro seguito agli obblighi assunti dai futuri soci essi, oltre a cedere alla Società consortile tutti i propri crediti verso la Stazione Appaltante, si impegnavano a prestare una fideiussione in favore della medesima, in proporzione alla propria partecipazione, in modo tale da assicurare il necessario credito bancario, nonché a garantire con un'ulteriore fideiussione l'obbligo di ripianamento dei costi consortili.

In esecuzione di quanto pattiziamente previsto, con atto di data 20.07.2015, CGS cedeva a LAQUATTRO ogni credito che essa avrebbe acquisito dalla Stazione appaltante in ragione dell'esecuzione dell'appalto, garantiva con fideiussione pro quota l'affidamento bancario concesso da BNL al Consorzio, otteneva da Banca BNL un'ulteriore autonoma fideiussione a prima richiesta prestata a favore della società LAQUATTRO (fideiussione n. 0780000000040113/H), a garanzia dell'adempimento delle



obbligazioni di CGS nei confronti del Consorzio, per il controvalore di € 480.000,00.

A CGS, quale socio consorziato di LAQUATTRO, erano stati altresì assegnati dalla consortile i seguenti n. 3 contratti per l'esecuzione dell'appalto, in virtù di quanto previsto all'articolo 20 dello Statuto della consortile stessa (che prevede il diritto di vedersi assegnati dalla società parte dei lavori):

- 1) contratto di affidamento per l'esecuzione di micropali, berlinesi e tiranti del 05/07/2017;
- 2) contratto per la fornitura e stesa di *Cold mix* del 28/10/2018;
- 3) contratto per l'esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso del 19/08/2018.

Di fatto, quindi, il meccanismo concordato con i soci della consortile prevedeva che tutte le somme oggetto del contratto di appalto per la costruzione della terza corsia corrisposte dalla Stazione Appaltante venissero riversate a LAQUATTRO. La medesima consortile avrebbe però dovuto sostenere tutti i costi dell'opera, che solo in caso di incapienza avrebbe provveduto a ribaltare ai suoi soci sulla base delle percentuali di partecipazione al capitale (le medesime di partecipazione all'RTI, per CGS 16%).

Le disponibilità liquide della consortile derivavano dunque - in prima battuta - dai crediti maturati dai propri soci per il contratto di appalto verso la Stazione appaltante.

Qualora le somme incassate, nonché gli affidamenti bancari della consortile, non fossero stati sufficienti a coprire le esigenze



finanziarie della stessa, LAQUATTRO avrebbe quindi richiesto l'apporto finanziario dei suoi soci.

Era perciò evidente che in relazione a questa impegnativa commessa pubblica - caratterizzata dalla complessità dell'opera e dal suo ingente valore economico - in ragione dei "meccanismi" contrattuali attivati, si riscontrava una forte dipendenza economica di CGS verso la consortile (CGS non incassava direttamente alcun provento dalla Stazione appaltante, ma poteva essere chiamata a fornire i beni destinati all'opera ed a coprire le perdite della consortile).

5.4.- In questo quadro economico-giuridico estremamente complesso, **in data 1.10.2019**, in sede di Consiglio di Amministrazione di LAQUATTRO, veniva riferito all'amministratore Valter Muner (espressione di CGS nel CdA), che la commessa - sorprendentemente - aveva subito ingenti perdite nell'esercizio 2018 ed i pagamenti dovuti a CGS per gli appalti di cui era assegnataria - in relazione ai quali aveva già maturato **un credito di € 1.058.887,18** - sarebbero stati bloccati per mancanza di liquidità.

CGS era altresì esposta al rischio di dover ripianare le perdite della consortile ed in quest'ottica, dopo aver ricevuto una prima richiesta di pagamento di fatture per ribaltamento costi, tutto sommato contenute, di € 3.298,88 ed € 54.408,53, **riceveva - in unica soluzione - l'addebito dell'ingente fattura n. FE 1900019 del 01/10/2019 per € 1.176.210,78, che CGS non era in grado onorare con la liquidità disponibile.**



Anche lo strumento - pur possibile - della compensazione delle reciproche partite di debito e credito (derivante dagli appalti assegnati da LAQUATTRO) non poteva tuttavia riequilibrare la situazione economico finanziaria di CGS, in quanto la Consortile preannunciava l'aggravio delle perdite per l'esercizio 2019 e la contabilizzazione di ulteriori **costi da ribaltare verso CGS per € 2.625.011,43 (pretesa poi azionata giudizialmente).**

La criticità di questa commessa non minava peraltro solo l'equilibrio economico di CGS, in quanto anche l'altra consorziata CELSA entrava in stato di crisi, depositando in data 16.7.2019 domanda di concordato preventivo, iniziativa che, da ultimo, è stata intrapresa anche da LAQUATTRO che, dopo aver deliberato lo stato di liquidazione (con i voti favorevoli di CMB e CELSA e con l'astensione di CGS, **doc. 37**), con lettera dd. 24.4.2020 ha comunicato la propria intenzione di accedere ad analogo procedura concorsuale (**doc. 38**). Tale volontà si è concretizzata con la richiesta presentata al Tribunale di Modena di accesso alla procedura di concordato con riserva ex art. 161, co. 6, l.f., che è stata accolta con assegnazione del relativo termine (**doc. 73**) La riserva è stata positivamente sciolta con il deposito dell'istanza di omologa di un accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 *bis* l.f. - pubblicato in CCIAA - già raggiunto con il 72,46% dei creditori sociali (**doc. 74, si precisa che CGS non è aderente all'accordo**). L'udienza per l'omologazione è stata fissata dal Tribunale di Modena **il 30.9.2020 (doc. 75)**.

Gli aspetti di questa vicenda - per ora esposti solo per giustificare lo stato di crisi che ha coinvolto CGS - saranno più approfonditamente



descritti *infra* nell'ambito della trattazione specifica dedicata alla proposta di concordato.

In particolare: il cantiere A23.

5.5.- Quanto al cantiere relativo alla A23 CGS aveva sottoscritto con la società NEOCOS S.r.l., con sede in Borgomanero (NO), capogruppo dell'ATI aggiudicataria dell'appalto relativo ad opere ubicate nell'Autostrada A23 Udine - Carnia - Tarvisio, consistenti nei lavori di adeguamento della Fase 2, Lotto 3A (Gallerie Del Lago, Campiolo, Moggio Udinese, Zannier e Raccolana) e Lotto 3B - (Gallerie Dogna, Clap Forat, Pietratagliata e Pontebba). In relazione a tale commessa erano stati sottoscritti i seguenti contratti:

- 1) contratto di noleggio di mezzi d'opera n. 180622 di data 20.12.2018 dell'importo presunto di € 202.800,00 relativo al Lotto 3 A;
- 2) contratto di noleggio di mezzi d'opera n. 180618 di data dell'importo presunto di € 152.800,00 relativo al Lotto 3B;
- 3) contratto di subappalto n. 190107 di data 11.02.2019 dell'importo presunto di € 730.000,00, di cui € 99.469,80 relativi ad oneri della sicurezza, relativo al Lotto 3 A;
- 4) contratto di subappalto n. 190112 di data 15.02.2019 dell'importo presunto di € 550.000,00, di cui € 72.837,00 relativi ad oneri della sicurezza, relativo al Lotto 3 B;

In ragione dei citati contratti CGS contabilizzava crediti per noli, fornitura di merce, ritiro materiali e smaltimento in discarica per complessivi **€ 271.983,30.**



A tali somme si aggiungevano i corrispettivi che CGS riteneva di aver maturato per l'esecuzione delle commesse appaltate, che, in assenza di una contabilità di cantiere redatta in contraddittorio (il cui approntamento era stato più volte richiesto alla D.L., senza esito), venivano quantificate in **€ 272.404,26 oltre IVA** (non ancora fatturati), secondo un prudenziale criterio di addebito dei costi orari della manodopera e dei mezzi impiegati.

Il credito di cui CGS si considerava titolare ammontava dunque a complessivi **€ 604.316,50**.

CGS aveva più volte richiesto il pagamento dei crediti indicati (**doc. 9**). In tutta risposta, NEOCOS comunicava pretestuosamente la risoluzione dei contratti di subappalto, riconoscendo un importo dovuto di soli € 67.600,22 per il Lotto 3A e di € 7.729,19 per il Lotto 3B, compensando tali somme con il maggior addebito di asserite penali contrattuali per € 73.000,00 per il Lotto 3A e di € 55.000,00 per il Lotto 3B ed avanzando richiesta di risarcimento di asseriti danni ulteriori per € 388.550,74 per il Lotto 3A e di € 405.795,28 per il Lotto 3B.

NEOCOS tentava altresì - altrettanto indebitamente - di escutere la garanzia fideiussoria rilasciata per l'esecuzione dei subappalti (**doc. 10**), richiesta reiteratamente contestata da CGS e non accolta dalla Compagnia assicurazione che aveva prestato la garanzia.

La questione è stata oggetto di svariati tentativi di conciliazione da parte dei legali delle rispettive società, che non ha sortito alcun esito. Indiscutibile tuttavia l'incidenza del relativo mancato flusso di liquidità per la debitrice.



Anche gli sviluppi di questa vicenda - per ora esposti solo per giustificare lo stato di crisi - saranno descritti *infra* nell'ambito della trattazione specifica dedicata alla proposta di concordato.

Conseguenze.

5.6.- A fronte dell'interruzione dei sopracitati importanti flussi finanziari (credito di € 1.058.887,18 non riscosso da LAQUATTRO e di € 604.316,50 non riscosso da NEOCOS) la CGS, esposta per i relativi costi di produzione e per l'obbligo di ripianamento delle perdite consortili, non riuscendo ad ottenere ulteriore sostegno dal ceto bancario, ha subito l'incaglio dell'esposizione debitoria nei confronti dei suoi fornitori, tanto che a partire dal mese di **luglio 2019** ha ricevuto la notifica dei seguenti decreti ingiuntivi:

- ❖ 05.07.2019 Impresa Carletti Virgilio Srls, € 1.367,38;
- ❖ 17.07.2019 Bertoli Italia Srls, € 7.866,29;
- ❖ 22.07.2019 Termopiave Srl, € 92.945,69;
- ❖ 22.07.2019 Sertech Srl, € 9.525,51;
- ❖ 06.08.2019 Scaver Costruzioni Srl, € 45.498,63;
- ❖ 08.08.2019 Puma Soc. Coop., € 7.104,39 (**doc. 12**).

CGS ha quindi verificato la possibilità di ottenere nuova finanza per superare la crisi di liquidità in cui era incorsa, anche attraverso l'anticipazione delle fatture emesse per i lavori eseguiti nei vari cantieri in corso esecuzione.

Purtroppo, però, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo - **dichiarato provvisoriamente esecutivo** - del creditore Termopiave S.r.l., è intervenuto nell'agosto 2019 un pignoramento di crediti di CGS per la **somma di complessivi € 150.110,17**



notificato ad alcune importanti Stazioni appaltanti (Regione Friuli Venezia Giulia, FVG Strade Spa, Comune di Monfalcone), nonché alla B.N.L. ed alla Banca di Udine, istituto di credito quest'ultimo con il quale CGS aveva costanti rapporti operativi e presso il quale la società intratteneva buona parte dei propri smobilizzi di credito (**doc. 13**).

In seguito a tale notifica, che ingenerava necessariamente una segnalazione pregiudizievole nel circuito interbancario, la Banca di Udine, comunicava a CGS:

- ❖ la riduzione dell'affidamento da euro 750.000 ad euro 424.525;
- ❖ il recesso ad una apertura di credito di euro 100.000;
- ❖ il recesso ad una apertura di credito sbf/anticipo fatture di euro 400.000 (**doc. 14**).

In data 10.10.2019, data di ricevimento della comunicazione, CGS ha quindi dovuto prendere atto del venir meno della fiducia del ceto bancario, che rendeva lo stato di crisi non più reversibile, se non attraverso gli strumenti concorsuali previsti dall'ordinamento.

In data 18.10.2019 CGS depositava quindi domanda di concordato preventivo cd. "prenotativo".

L'assegnazione delle somme pignorate al creditore precedente Termopiave ed ai creditori Edilmartignacco S.r.l. e Zuliani Elivio S.r.l. - *medio tempore* intervenuti nel medesimo procedimento esecutivo (R.G. 1213/2019 Tribunale di Udine) - è stata sospesa all'udienza del 22.10.2019 in ragione del tempestivo deposito da parte di CGS della



domanda di concordato (**doc. 39**), che ha evitato l'alterazione della *par condicio*.

5.7.- In sintesi, quindi, CGS versa in una situazione di illiquidità in ragione della generale crisi che ha colpito il comparto dell'edilizio e, nello specifico, del mancato incasso di importanti poste creditorie, evento che ha contribuito in maniera decisiva a minare l'equilibrio economico - finanziario della società e che ha determinato l'avvio di azioni passive di riscossione da parte dei fornitori, che ne hanno aggredito il patrimonio. Come prima conseguenza, si è attivato l'allerta del sistema interbancario verso CGS, che ha impedito l'accesso a nuova finanza - assolutamente essenziale per un'impresa impegnata in importanti commesse edili - e che ha compromesso anche il mantenimento degli affidamenti già stanziati. CGS versa quindi in uno stato di crisi (che, come noto, comprende anche lo stato d'insolvenza) nell'accezione intesa dall'art. 160 l.fall.

Nel corso del procedimento di concordato cd. prenotativo tali criticità non sono state superate, sicché lo stato di crisi sussiste tuttora.

§.6 - La proposta di concordato: la realizzazione dell'attivo concordatario.

6.1.- La debitrice provvede dunque a illustrare al Tribunale ed ai creditori **la propria proposta di concordato**.

La proposta prevede:

A) l'incameramento dei canoni d'affitto d'azienda per 12 mesi e del corrispettivo per le rimanenze di magazzino che verranno consumate



dall'affittuaria in base al contratto estimatorio collegato al contratto d'affitto;

B) la cessione dell'azienda di CGS, che avverrà in continuità, essendo come detto l'attività d'impresa proseguita, oggi in regime d'affitto; l'affittuaria Spiga S.r.l. ha infatti già formulato nel medesimo contratto d'affitto la proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda affittata per l'importo di € 1.250.000,00, oltre imposte di legge (v. art. 24, **doc. 34**). L'offerta pervenuta potrà altresì essere migliorata all'esito della procedura competitiva ex art. 163 *bis* l.fall. che verrà indetta per la selezione dell'acquirente finale;

C) la cessione del magazzino;

D) la riscossione dei crediti derivanti dai SAL in corso di esecuzione relativi alle commesse in cui l'affittuaria è subentrata (impegnandosi al completamento delle opere);

E) la riscossione degli altri crediti commerciali per le commesse già eseguite;

F) la riscossione dei crediti fiscali;

G) la liquidazione degli esigui beni non compresi nel perimetro dell'azienda oggetto di offerta d'acquisto.

Il piano prevede altresì la richiesta di autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 *bis* l.fall. o per transazione ex art. 167 l.fall. dei contratti in corso di esecuzione in relazione ai quali l'affittuaria d'azienda non ha esercitato (o non eserciterà, essendo ancora pendente la riserva per una singola commessa), l'opzione per il subentro e che non risultano quindi funzionali al piano.



Non è prevista - non sussistendone i presupposti - alcuna azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo. Le somme ricavate dalle operazioni di cui sopra, unitamente alle già presenti disponibilità liquide, verranno ripartite secondo le regole del concorso, previ prudenziali accantonamenti, con i criteri e nelle percentuali che verranno indicate nei successivi paragrafi.

Nel dettaglio delle **previsioni contenute nel piano** (a cui si rinvia), finalizzate alla monetizzazione dell'attivo, si espone quanto segue.

A) Incameramento dei canoni d'affitto d'azienda per 12 mesi e del corrispettivo per le rimanenze di magazzino che verranno consumate dall'affittuaria.

6.2.- Come già riferito, l'azienda è stata concessa in affitto a seguito di procedimento competitivo ex art. 163 *bis* l.fall. per la durata di 12 mesi. Il canone d'affitto pattuito ammonta a complessivi € **72.000,00, oltre IVA.**

Al contratto d'affitto d'azienda accede un contratto estimatorio (**doc. 40**), in forza del quale l'affittuaria si obbliga a corrispondere alla concedente il corrispettivo delle merci di magazzino che verranno consumate secondo un prezzario bloccato, allegato al contratto.

B) Cessione dell'azienda.

6.3.- La vendita in blocco dell'azienda è giustificata dal fatto che non vi è prospettiva di un maggiore realizzo in caso di smembramento e di liquidazione atomistica dei singoli cespiti, come illustrato **nel piano di concordato**, sicché la modalità di realizzo in forma aggregata va comunque perseguita in via preferenziale, in quanto consente una maggiore soddisfazione dei creditori e - grazie



all'offerta già acquisita - anche tempi di realizzo molto più rapidi e certi. Trattasi, peraltro, della modalità di liquidazione espressamente preferita dal legislatore nel fallimento (art. 105, co. 1, l.fall.).

Quanto al personale che risultava in forza al 6.3.2020 (n. 15 unità), esso è stato trasferito all'affittuaria a far data 7.3.2020, senza alcun esubero o rinegoziazione delle condizioni contrattuali, previa sottoscrizione dell'accordo in sede sindacale ex art. 47 l. 628/1990. La proposta di acquisto contempla l'acquisto dell'azienda così come concessa in affitto e quindi con l'assorbimento di tutto il personale che risulterà ancora in forze all'esito della procedura competitiva ex art. 163 *bis* l.fall.

E' stata così garantita la salvaguardia della piena occupazione, senza richiesta di alcuna rinuncia ai lavoratori in relazione ai diritti maturati verso la Concedente e con la persistente applicazione del medesimo CCNL (v. art. 9, **doc. 34**).

L'offerta di acquisto già reperita proviene dall'attuale affittuario d'azienda, che è imprenditore ben noto nel settore dell'edilizia per affidabilità e risultati economici.

L'offerta formulata consente di valorizzare - per un prezzo complessivo minimo pari a **€ 1.250.000,00, oltre imposte di legge** - i cespiti strumentali, oltre a risorse immateriali quali l'avviamento e le SOA. Consente altresì di condurre con certezza a termine le commesse in corso di esecuzione che sono state oggetto di subentro, con possibilità per CGS di incassare senza penalità i crediti per i S.A.L. in corso di formazione alla data di stipula dell'affitto.



Quale garanzia di serietà dell'impegno, allo stato prevista nel decreto del Tribunale di Udine dd. 20.2.2020, l'offerente ha già versato al Commissario Giudiziale il prescritto deposito cauzionale di € 132.200,00, che è stato trattenuto dal predetto Organo. Ulteriori adempimenti a titolo di garanzia potranno essere prescritti sempre dal Tribunale in sede di indizione delle nuove procedure competitive per la definitiva cessione del compendio aziendale ex art. 163 bis l.fall.

In tale sede è altresì possibile che si palesino ulteriori offerenti, con conseguente incremento dell'offerta già acquisita a beneficio dei creditori.

Già si è detto che nell'ipotesi in cui l'azienda venga aggiudicata ad un terzo **nessun indennizzo** è previsto a favore dell'attuale affittuaria, ad ulteriore beneficio dei creditori.

Dal punto di vista processuale, la struttura dell'offerta impone l'indizione di **una procedura competitiva ex art. 163 bis l.fall., volta alla selezione dell'acquirente finale dell'azienda**. All'acquirente così individuato, l'azienda sarà ceduta definitivamente al termine dell'affitto.

Poiché l'offerta di acquisto reperita non prevede lo scomputo dei canoni di affitto versati dal prezzo offerto per l'acquisto, non si pone nel caso di specie il noto problema della comparabilità dell'offerta dell'affittuario, che si giova dello sconto pari ai canoni, con quelle dei terzi concorrenti, che non godono della deduzione: nel nostro caso, di contro, tutti i concorrenti saranno posti nelle medesime condizioni.



Si propone, al riguardo, che la procedura competitiva ex art. 163 *bis* l.fall. per la selezione dell'acquirente finale dell'azienda venga indetta con il dovuto anticipo rispetto alla scadenza del contratto d'affitto prevista per il 7.3.2021, in modo che non venga pregiudicata la continuità aziendale. Si ritiene, infatti, che un'anticipata procedura competitiva rispetto al momento in cui dovesse intervenire l'omologazione della proposta non determinerà alcun pregiudizio per i creditori concorsuali anche nell'eventuale prospettiva fallimentare, posto che:

- ❖ ciò consentirà di monetizzare i valori intangibili che verrebbero dispersi in caso di disgregazione del compendio e perdita della continuità;
- ❖ il ricavato verrà comunque versato nelle mani del Commissario Giudiziale, che ne manterrà la detenzione sino a che non passerà in giudicato il decreto di omologazione e, in caso di fallimento, le somme così ricavate potranno essere consegnate direttamente al Curatore nominato.

C) Cessione del magazzino.

6.4- L'offerta di acquisto dell'azienda già reperita contempla altresì l'offerta di acquisto in blocco dell'intero magazzino per le quantità che risulteranno ancora accumulate alla data di stipula del negozio di cessione, in base ad un prezzario bloccato allegato al contratto di affitto (**doc. 34**, all. E). Le quantità che risulteranno invece consumate verranno pagate dall'affittuaria in base al medesimo prezzario bloccato in forza di contratto estimatorio collegato al contratto d'affitto (**doc. 40**). La cessione del magazzino - che si



realizzerà attraverso il contratto estimatorio e l'impegno all'acquisto delle rimanenze - consentirà di incamerare una somma complessiva stimabile di **€ 166.775,97**.

D), E), F) Riscossione crediti.

6.5- Quanto ai crediti ed alle prospettive di loro effettiva riscossione, si richiama quanto esposto nella relazione ex art. 161, 2° co., lett. "a" contenuta **nel piano di concordato**.

Già si è riferito che, con riferimento alle commesse in corso di esecuzione oggetto di subentro dell'affittuario, il contratto prevede che in relazione agli stati di avanzamento lavori in via di formazione la quota di competenza della CGS per opere già realizzate verrà riversata dall'affittuaria all'esito dell'erogazione del primo s.a.l. utile, mentre la quota di ritenuta in garanzia verrà riversata all'esito del collaudo finale. Ciò consentirà di incamerare un'ulteriore somma stimabile di **€ 661.278,04**.

E' inoltre previsto l'incameramento di ulteriori crediti verso clienti per commesse già completate stimabili in **€ 1.075.554,25** e di crediti fiscali per stimabili **€ 594.743,41**.

G) Liquidazione dei beni non compresi nel perimetro dell'azienda oggetto di offerta.

6.6- Una volta ricollocata l'azienda, residuerà da cedere utilmente una sola ulteriore massa di beni:

a) 28 t di ferro tondino.

Tale quantità di ferro era stata ordinata nell'aprile 2019 da CGS in vista dell'approntamento del cantiere di Sedegliano - a cui non si potrà dare esecuzione, per mancato subentro dell'affittuaria - che



attualmente si trova in deposito presso il venditore Ferroberica S.r.l.,
C.F. 00205120249, via Dell'Edilizia 22, Vicenza.

Il valore di acquisto, pari ad € 16.617,75, oltre IVA, era stato già
corrisposto anticipatamente al venditore in data 5.9.2019
nell'auspicio di poter completare la commessa.

E' evidente che, trattandosi di ferro tondino già lavorato e prodotto
su misura in relazione alle necessità di tale specifico cantiere, esso
non potrà essere agevolmente ricollocato sul mercato e l'unica
ipotesi di utile monetizzazione è la sua vendita a valore di peso (salvo
che non pervenga una manifestazione d'interesse dell'azienda che
subentrerà nell'assegnazione di tale specifico appalto, che verrà
appositamente interpellata).

Allo stato, CGS ha reperito un'offerta di acquisto "a peso" per €
160,00 a tonnellata (così stimabili **€ 4.480,00, doc. 41**).

L'offerta reperita ha lo scopo di attribuire alla prospettazione di
liquidazione un adeguato grado di certezza, senza tuttavia
precludere in alcun modo la ricerca di offerte più convenienti
nell'ambito delle pur sempre dovute procedure competitive.

**b) altri beni per cui non si prevede la possibilità di utile
realizzo.**

Per completezza, è doveroso segnalare che il **piano di concordato**
individua ulteriori immobilizzazioni finanziarie che non vengono
cedute unitariamente all'azienda. Esse sono rappresentate dalle
seguenti partecipazioni azionarie o societarie:



Tribunale di Udine - R. CP. 9/2019 -Proposta di concordato preventivo di CGS S.p.a. -
Modifiche ed integrazioni

Partecipazioni	17-ott-19	stima
LA QUATTRO SCARL	80.000,00	-
Azioni Banca di Udine	2.077,50	-
Azioni Banca Popolare di Vicenza	-	-
API CAVE Consorzio Scarl	4.519,83	-
MINI IDRO PRESCUDIN Srl	4.000,00	-
SAV AQ Scarl	1.000,00	-
SAV AQ2 Scarl	1.037,40	-
MYRTUS S.r.l.	1.000,00	-
Sassari Olbia Lotto 2 Scarl	-	-
Lotto 2 Scarl	-	-
F.do svalutazione partecipazioni	- 81.458,43	-
Totale	12.176,30	-

Con riferimento alle posizioni SAV AQ Scarl e SAV AQ2 Scarl è già intervenuta transazione tra i membri della consortile che prevede il recesso di CGS con rinuncia alla liquidazione delle relative quote (per i motivi illustrati nel **§ 18**, a cui si rinvia), di valore economico peraltro piuttosto trascurabile.

Per le ragioni esposte nel piano, a cui si rinvia, si prevede prudenzialmente di non ricavare nulla dalla liquidazione delle altre poste, fermo restando che CGS verificherà comunque la possibilità di un'utile liquidazione e che l'eventuale ricavato verrà messo a disposizione dei creditori.

Si precisa ulteriormente che CGS assume l'impegno a liquidare eventuali ulteriori **beni sopravvenuti** e mettere a disposizione il ricavato a favore dei creditori.

§.7 - Passivo e fabbisogno concordatario.

7.1- Il passivo, suddiviso per categorie, è dettagliatamente esposto nella relazione contenuta nel piano di concordato ex art. 161, 2° co., lett. "a", assieme al relativo fabbisogno concordatario. Il piano dà



conto delle pretese creditorie contestate, **che non vengono quindi riconosciute da CGS**, in relazione alle quali vengono approntati degli specifici fondi, calibrati in ragione del grado di rischio attribuito al possibile accertamento giudiziale del credito.

Alcuni aspetti sui fondi stanziati meritano tuttavia una specifica trattazione di approfondimento rispetto a quanto già esposto nel piano.

Le partecipazioni di CGS nelle società consortili a r.l. costituite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del D.P.R 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.

7.2- CGS, nell'ambito degli appalti pubblici di cui è risultata assegnataria, partecipa o ha partecipato **con quote nettamente minoritarie** ad A.T.I. o R.T.I. (in cui ha assunto la veste di mandante) aggiudicatarie di commesse pubbliche e correlative società consortili a r.l. costituite per l'esecuzione congiunta e coordinata dei lavori inerenti alle medesime commesse ai sensi dell'art. 93 del D.P.R 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.

Tali società consortili sono:

- 1) LAQUATTRO S.c.r.l. in liquidazione - quota 16% (doc. 76)**, costituita per l'esecuzione dei lavori inerenti la commessa *"Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. KM*



89 + 000,00) - Villesse (progr. Km 106 + 150,00)",

committente Commissario Delegato per la gestione della grave situazione d'emergenza dovuta alla congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti;

2) LOTTO 2 S.c.r.l. in fallimento (R.F. 24/2018 Tribunale di Bolzano) - quota 10% (docc. 77-78), costituita per l'esecuzione dei lavori inerenti la commessa "S.S. 199 - adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari/Olbia - Lotto 2° - dal km 11+800 al km 24+200", **committente ANAS S.p.a.**;

3) SASSARI OLBIA LOTTO 2 S.c.r.l. in fallimento (R.F. 32/2017 Tribunale di Udine) - quota 10% (docc. 79-80), costituita per l'esecuzione dei lavori inerenti la commessa "S.S. 199 - adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari/Olbia - Lotto 2° - dal km 11+800 al km 24+200", **committente ANAS S.p.a.**;

4) MYRTUS S.c.r.l. - quota 10% (doc. 81), costituita per la prosecuzione dell'esecuzione dei lavori inerenti la commessa "S.S. 199 - adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari/Olbia - Lotto 2° - dal km 11+800 al km 24+200", **committente ANAS S.p.a.**;

5) SAV AQ S.c.r.l. - quota 10% (doc. 59), costituita per l'esecuzione dei lavori inerenti la commessa "Accordo quadro biennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sull'Autostrada A5 Quincinetto - Aosta e sul raccordo Autostradale A5 - SS27



del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze”, committente SAV S.p.a.

6) SAV AQ 2 S.c.r.l. - quota 10% (doc. 58), costituita per l'esecuzione dei lavori inerenti la commessa “*Accordo quadro biennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sull'Autostrada A5 Quincinetto - Aosta e sul raccordo Autostradale A5 - SS27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze”, committente SAV S.p.a.*

Tutti i Consorzi partecipati da CGS hanno quindi la forma della società a responsabilità limitata.

In relazione alle passività maturate dalle citate Società consortili a r.l. non può essere trascurato il tema – sostenuto da una minoritaria giurisprudenza di merito - dato dalla possibilità di ipotizzare comunque una **responsabilità illimitata e solidale** dei soci consorziati nei confronti dei fornitori e subappaltatori del Consorzio. E' indubbio che tale ipotesi contrasta con un pacifico principio generale che governa il sistema del diritto societario, per cui i soci delle società a responsabilità limitata non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali (salvo limitatissime eccezioni, del tutto estranee al caso di specie).

E' altrettanto evidente l'impatto che una presa di posizione dissonante con tale principio generale potrebbe avere sulla presente proposta concordataria, considerato che in questo caso i creditori delle Società consortili partecipate dovrebbero considerarsi anche creditori di CGS.



Ora, in termini generali, deve considerarsi pacifico che le società consortili sono regolate dall'art. 2615-ter c.c., il quale dispone che le società previste ai capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602 c.c. Tra le società richiamate dal predetto art. 2615-ter c.c. vi è pertanto anche la società a responsabilità limitata, il cui tratto distintivo è dato dall'art. 2462 c.c., il quale, trattando della responsabilità, afferma chiaramente che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

Limitando l'analisi alla disciplina generale dovrebbe, quindi, escludersi con certezza il vincolo di solidarietà di CGS con le Società consortili partecipate, con conseguente piena affermazione del principio di autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società a responsabilità limitata.

Senonché, in alcune decisioni di merito tale principio generale è stato scalfito attraverso una diversa interpretazione sistematica delle norme di diritto comune, insieme a quelle contenute nel Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016).

Più in particolare, l'art. 48 del D.lgs. 50/2016 così afferma: *"5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario"*.



Secondo la propugnata tesi interpretativa la *ratio* dell'istituto è quella di prevedere nei confronti dei terzi fornitori una garanzia patrimoniale più estesa rispetto a quella che verrebbe a sussistere se il rapporto fosse intercorso al di fuori dei contratti di appalto pubblico. Tale deroga troverebbe giustificazione nel superiore interesse pubblico alla celere prosecuzione e conclusione dell'opera. Sempre in tesi, se questa norma dovesse assurgere a vero e proprio principio generale che regola la normativa in materia di appalti, ne deriverebbe come naturale conseguenza che la responsabilità solidale degli aggiudicatari dell'appalto riuniti in ATI o RTI non potrebbe essere aggirata, avvalendosi della facoltà accordata dall'art. 93, secondo comma, D.P.R. 5 207/2010, mediante la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata avente lo scopo di eseguire le opere appaltate (si cita, su tutte, stante l'indubbio approfondimento motivazionale, **Tribunale di Udine, 29.5.2018, n. 697**). Conseguentemente, in tesi, la normativa appalti opererebbe una deroga speciale al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata.

Senonché, tale tesi interpretativa **appare allo stato nettamente minoritaria**.

La portata applicativa dell'art. 48 D.lgs. n. 50/2016 non può infatti essere altra se non quella desumibile dalla sua chiara lettura: nel caso di ATI orizzontale l'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi fornitori e subappaltatori.



La norma nulla prevede con riferimento alla diversa ipotesi, in cui l'ATI o l'RTI, dopo la stipula del contratto di appalto, costituisca per l'esecuzione di una parte o di tutti i lavori una società consortile a responsabilità limitata.

In questa evenienza, non contemplata dalla norma citata, per le obbligazioni assunte direttamente dalla società consortile si applica il regime di responsabilità desumibile dal codice civile.

Sotto il profilo sostanziale qui rilevante, ovvero quello della responsabilità verso i terzi, alle società consortili a r.l., si applica la regola generale dell'art. 2462 c.c. in virtù della quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Il suddetto principio di carattere generale non è derogato dall'art. 48 D.lgs. n. 50/2016, il quale non introduce una disciplina speciale rispetto al quadro sopra delineato e questo per l'essenziale motivo che la norma del codice degli appalti pubblici, nello stabilire che l'offerta dei concorrenti riuniti o raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, non disciplina la responsabilità verso terzi per le obbligazioni assunte dalla società consortile che sia stata costituita a valle dell'ATI/RTI aggiudicataria dell'appalto pubblico.

L'art. 48 D.lgs. n. 50/2016 prevede la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati nei confronti dei terzi subappaltatori e fornitori dell'ATI/RTI (ovvero che abbiano contrattato con l'ATI/RTI), ma tale responsabilità non è estesa alle diverse e distinte obbligazioni assunte dalla società consortile, che può essere costituita dalle imprese partecipanti all'ATI/RTI per l'esecuzione



totale o parziale dei lavori, in quanto la previsione normativa - non suscettibile né di interpretazione estensiva, né tantomeno disapplicazione analogica, in quanto norma "eccezionale" ai sensi dell'art. 14 preleggi - nulla prevede al riguardo.

L'orientamento interpretativo teso a salvaguardare il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta è allo stato **ampiamente maggioritario**: si richiama, in primo luogo, una divergente **sentenza n. 390/2017 dello stesso Tribunale di Udine** nella quale il Giudice ha osservato che l'art. 37, comma 5, il D.lgs. n.163/2006 (oggi art. 48 D.lgs. 50/2016) afferma solo la regola della responsabilità solidale dei singoli concorrenti raggruppati o consorziati verso i terzi subappaltatori e fornitori dell'ATI stessa, ma nulla prevede in merito alle obbligazioni assunte autonomamente dalla società consortile a "valle" cioè da una persona giuridica costituita si dagli stessi soggetti già raggruppati nell'ATI aggiudicataria dell'appalto pubblico, ma da essi chiaramente distinta. Il Tribunale di Udine ha quindi concluso che *"non è possibile estendere la portata della norma in parola alla seconda e distinta ipotesi, in quanto la previsione è eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione analogica"*.

La pronuncia del Tribunale di Udine è stata confermata in secondo grado dalla **Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 576/2018**.

Sul punto si richiama anche la recente **sentenza n. 2164/2017 della Corte di Appello di Milano** la quale ha affermato che dalla semplice lettura della norma in oggetto si desume che nel caso di



società consortile costituita a valle la responsabilità solidale non sussiste, sia perché la società consortile non ha partecipato direttamente alla gara, ma è stata solo costituita successivamente per l'esecuzione dei lavori, sia perché in ogni caso il terzo aveva contrattato non con un consorzio, ma con una società consortile a responsabilità limitata. Nella citata pronuncia si legge: *“Nella Legge 109/1994 e poi nel codice degli appalti la regola della responsabilità solidale è riferita dal legislatore solo alle imprese raggruppate o consorziate che abbiano presentato offerta mentre nell'ipotesi in cui le imprese riunite nell'ATI abbiano costituito una società consortile per l'esecuzione totale o parziale dei lavori unico soggetto responsabile delle obbligazioni assunte è proprio la società consortile stessa. Conferma di ciò si rinvia altresì nell'art. 96 del D.P.R. n. 554/999 secondo cui il nuovo soggetto costituito subentra nel contratto ma solo per compiti esecutivi ed attuativi delle obbligazioni assunte da parte dell'ATI, atteso che tale subentro non assume il valore né di subappalto né di cessione del contratto e avviene senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte del committente”*.

Analogamente nella successiva sentenza **n. 4449/2017 la Corte di Appello di Milano** ha così argomentato: *“stante l'espresso riferimento dell'art. 13 L. n. 104/1994 all'offerta dei concorrenti o dei consorziati (cosa, inter alia, diversa da una società consortile) occorre chiedersi se quest'ultima possa ritenersi quale presupposto ai fini della responsabilità; con la conseguenza che solo in relazione alle concorrenti o alle consorziate che abbiano presentato un'offerta*



valga la regola della responsabilità solidale. Sul punto il tenore normativo (che, per inciso, è stato trasfuso nell'art. 37 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 qui applicabile ratione temporis) non pone particolari dubbi interpretativi: diversamente letto l'art. 13 stabilisce che ciò che determina la responsabilità solidale sia proprio l'aver presentato un'offerta. O ancora solo le concorrenti/consorziate che abbiano partecipato ab origine alla gara ricadono nella disciplina della responsabilità solidale. Circostanze queste ben diverse da quanto avvenuto nel caso di specie ove Aquattro (la società consortile) contrariamente all'A.T.I. non ha mai presentato alcuna offerta, essendo invero costituita unicamente per eseguire i lavori di cui all'appalto. Né la partecipazione delle medesime società nell'una o nell'altra può in qualche modo incidere diversamente. In questo senso viene in evidenza l'art.96 d.P.R. che statuisce che "le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria totale o parziale dei lavori. La società subentra senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o approvazione nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme le responsabilità delle imprese riunite ai sensi di Legge. Subentro che peraltro trova riscontro anche nel contratto stipulato tra le parti, il quale ha espressamente ad oggetto solo l'esecuzione di opere di fondazione consolidamento e impermeabilizzazione dei terreni. Pertanto, l'analisi del panorama normativo porta questa Corte a non ritenere applicabile l'art. 13 in parola al caso di specie. Peraltro, osta all'applicazione di tale norma



anche la struttura societaria di Aquattro che, stante quanto previsto dall'art. 2615 ter c.c. è stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata con la necessaria applicazione dei principi propri di tale forma societaria, in particolare quello dell'autonomia patrimoniale rispetto ai soci, salvo diversa e specifica disciplina derogatoria”.

Per l'insussistenza della responsabilità solidale delle imprese in ATI per le obbligazioni assunte dalla società consortile a valle si è espressa nuovamente **la Corte di Appello di Milano anche nella sentenza n. 1691/2018.**

Sulla scorta delle argomentazioni svolte, suffragate dalla giurisprudenza maggioritaria (tra cui in si registra unanimità di vedute in quella edita di secondo grado), deve dunque ritenersi, **che per le obbligazioni assunte dalla società consortile a r.l. risponde esclusivamente la società consortile medesima.**

Un'ultima notazione doverosa attiene al richiamo, contenuto nella sentenza citata a sostegno della tesi minoritaria, del precedente dato da Cass. n. 7473/2017. Invero, in tale precedente la Suprema Corte esclude per una questione di diritto intertemporale l'applicazione dell'estensione della responsabilità del socio consorziato al caso che le era stato sottoposto, sicché i passaggi – invero non chiarissimi – in cui la stessa sembrerebbe poi tratteggiare una possibile adesione alla tesi minoritaria, sarebbero comunque confinati nell'*obiter dictum* e non potrebbero quindi considerarsi “diritto vivente”.

CGS, in ogni caso, al fine di non trascurare una questione di così importante rilevanza, **ha affidato al Prof. Avv. Danilo Galletti,**



ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Trento, la redazione di un parere *pro veritate* sulla questione.

Tale parere, che si dimette (**doc. 42**) e **si richiama integralmente**, conclude esponendo ampi ed ulteriori argomenti a sostegno della tesi attualmente maggioritaria in giurisprudenza.

CGS, pertanto, ritiene di **non considerare come propri creditori** i fornitori ed i subappaltatori insoddisfatti delle Società consortili da questa partecipate che abbiano avanzato direttamente pretese che si fondino sulla causa giuridica sopra indicata.

Tali crediti **sono quindi contestati e non riconosciuti** da CGS.

Tali tipologia di crediti contestati verranno comunque inseriti - nel caso di loro ammissione al voto ai sensi dell'art. 176 l.fall. - **in apposita classe** dei creditori, per le ragioni che verranno esplicitate *infra* nel **§ 10** e nella **specificativa informativa allegata (doc. 71)**.

Le vicende relative al cantiere A4. La transazione "quadro" già stipulata e le contestazioni giudiziali inerenti i rapporti economici.

7.3- Come già esposto *supra*, la vicenda relativa al cantiere A4 rappresenta la principale causa della crisi di CGS.

Nel corso della fase prenotativa CGS aveva prudenzialmente avanzato al Tribunale domanda di sospensione di tutti i rapporti pendenti che interessavano la citata commessa ex art. 169 *bis* l.fall.



La relativa domanda era finalizzata ad evitare che le ingenti perdite legate alla commessa in corso di esecuzione potessero aggravarsi, con il conseguente rischio di assunzione di passività prededucibili.

Il complesso “meccanismo” contrattuale legato alla commessa - che è già stato descritto al § 5 - imponeva prudenzialmente la proposizione di una richiesta di sospensione di tutti gli accordi in essere.

I contratti connessi e collegati di cui era stata chiesta l'autorizzazione alla sospensione, erano precisamente i seguenti:

A - Raggruppamento temporaneo di imprese

Costituito tra CGS Spa, CMB Soc. Coop. (mandataria), CONSORZIO INTEGRA che aveva individuato in CELSA Soc. Coop. la propria cooperativa consorziata affidataria dell'esecuzione dei lavori appaltati (**doc. 17**).

B - Patti parasociali

Sottoscritti assieme agli altri consorziati della LAQUATTRO Scarl (**doc. 18**).

C - Regolamento

Per disciplinare i rapporti, diritti ed obblighi dei membri dell'RTI (**doc. 19**).

D - Contratto di affidamento per l'esecuzione di micropali, berlinesi e tiranti

E - Contratto per la fornitura e stesa di Cold mix

F - Contratto per l'esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso



Appalti assegnati dalla consortile LAQUATTRO alla consorziata CGS
(docc. 21-22-23).

A seguito dell'instaurazione del contraddittorio con tutte le parti interessate, ivi compresa la Stazione Appaltante, tenuto conto dei relevantissimi interessi pubblici sottesi a tale commessa, venivano avviate delle trattative tra le parti coinvolte finalizzate ad evitare il "blocco" del cantiere, che si concludevano con la stipula di una transazione "quadro", la cui sottoscrizione veniva autorizzata dal Tribunale ex art. 161, co. 7, l.fall. con decreto dd. 21.11.2019 **(doc. 30).**

La transazione, in estrema sintesi, prevede il recesso della CGS dal Raggruppamento temporaneo d'Impresa (R.T.I.) (lett. B trans.), dai Patti Parasociali della società consortile LAQUATTRO (lett. C trans.) e dal Regolamento del R.T.I. (lett.D. trans.), nonché la risoluzione per mutuo consenso dei tre contratti di affidamento (lett. E, F, G trans.) posti in essere tra la committente LAQUATTRO e la CGS, quale appaltatrice.

Con riferimento alla partecipazione di CGS nella società consortile LAQUATTRO l'accordo prevedeva l'impegno di CMB **a garantire** le eventuali obbligazioni di CGS verso LAQUATTRO in relazione agli effetti economici passivi connessi alla partecipazione nella consortile per quanto accaduto successivamente alle 0.00 del 18.10.2019.

Con riferimento agli effetti nei confronti del concorso dei creditori CMB, LAQUATTRO e Consorzio Integra dichiaravano altresì di **rinunciare a far valere nei confronti di CGS pretese creditore**



avente rango prededucibile. Restava tuttavia ferma la possibilità di far valere pretese creditorie concorsuali.

Con riferimento agli impegni assunti con il Regolamento (D), in base al quale, ai sensi dell'articolo 5, le imprese riunite si impegnavano a garantire:

- che il pagamento degli importi relativi all'esecuzione del contratto di appalto siano effettuati direttamente sui conti correnti intestati alla Mandataria (i.e. CMB);
- di cedere in garanzia i corrispettivi e qualsiasi altra somma maturata a loro credito alla società consortile;

l'accordo prevedeva che tali obblighi fossero confermati e mantenuti in vigore con riferimento allo Stato Avanzamento Lavori in corso di formazione.

Tale accordo consentiva quindi, nell'interesse dei creditori di CGS, da un lato, **di non aggravare le passività**, in dipendenza dell'esecuzione di un appalto pubblico che si presentava altamente deficitario per la società debitrice; dall'altro, di escludere che le altre contraenti potessero far valere **pretese creditorie prededucibili** nei confronti della massa.

Con delibera dd. 28.1.2020 (**doc. 37**), da cui CGS si è astenuta, la società consortile LAQUATTRO **è stata posta in liquidazione**. Il motivo principale per cui gli altri soci (CMB e CELSA) hanno deliberato lo scioglimento della società trovava causa nella sottoposizione a procedura di concordato di due dei tre soci (CGS e CELSA), con conseguente ineludibile prospettiva del venir meno della



pluralità dei soci consorziati, essenziale per il perseguimento dello scopo consortile.

Con nota del 20.2.2020 la **Stazione Appaltante ha accettato il recesso di CGS dal Raggruppamento temporaneo d'impres**a a seguito della comunicazione ricevuta dalla mandataria CMB, in esecuzione dell'accordo transattivo "quadro".

Con atto pubblico dd. 3.3.2020 veniva formalmente modificata la composizione dell'R.T.I., con l'esclusione di CGS.

CGS, ad oggi, quindi è receduta da ogni impegno contrattuale inerente alla commessa A4, pur restando - momentaneamente - socia della consortile LAQUATTRO in liquidazione in regime di assoluta neutralità, stante l'obbligo di CMB a garantire le eventuali obbligazioni di CGS verso LAQUATTRO in relazione agli effetti economici passivi connessi alla partecipazione di CGS nella consortile per quanto accaduto successivamente alle 0.00 del 18.10.2019. A ciò si aggiunga, che:

- ❖ l'apertura della fase di liquidazione della società consortile impedisce lo svolgimento di nuove operazioni di carattere non conservativo o finalizzate alla liquidazione del patrimonio (art. 2489 c.c.);
- ❖ CGS non **fa comunque più parte dell'RTI aggiudicataria dell'appalto pubblico**, sicché non può più rispondere delle obbligazioni sociali della consortile nemmeno se si volesse aderire alla contestata tesi interpretativa minoritaria descritta al **§ 7.2.**



7.4- Per espressa previsione contenuta nella transazione “quadro”, l’accordo non regolava tuttavia **i rapporti patrimoniali tra le parti** intercorsi nella fase esecuzione della commessa.

In particolare, ad un credito di CGS per l’esecuzione delle opere appaltate dalla società consortile LAQUATTRO (vedi rapporti contrattuali D, E ed F), si contrapponeva un ben più ingente credito di LAQUATTRO dovuto a titolo di ribaltamento costi della consortile sostenuti per l’esecuzione dell’opera principale, non coperti dal corrispettivo dell’opera versato dalla Stazione appaltante in ragione delle ingentissime perdite riscontrate in sede di esecuzione.

Veniva quindi avviato un contenzioso giudiziale tuttora pendente innanzi al Tribunale di Modena, **R.G. 8190/2019**, tra CGS e LAQUATTRO, che si è sviluppato nei seguenti termini.

In data 06.11.2019, CGS ha notificato a LAQUATTRO il decreto ingiuntivo telematico n. 3034/2019 del 14/10/2019 emesso dal Tribunale di Modena, col quale è stato ingiunto alla consortile il pagamento di € 1.058.887,18, oltre interessi e spese come liquidate, con provvisoria esecuzione concessa per l’importo di € 772.778,34 (**docc. 8 e 24**).

In data 08.11.2019 LAQUATTRO ha chiesto l’escussione della **fidejussione a prima richiesta** che Banca BNL ha prestato a favore della società LAQUATTRO a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni consortili di CGS per il controvalore di Euro 480.000,00, in ragione del preteso mancato ripianamento dei costi ribaltati di competenza di CGS.



In data 18.11.2019 LAQUATTRO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificato da CGS (**doc. 44**), fissando udienza di comparizione delle parti innanzi al Tribunale di Modena per l'udienza del 25.03.2020, spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo la sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c. In particolare, LAQUATTRO ha azionato in via riconvenzionale un pretesa creditoria **per ribaltamento costi pari ad € 2.934.978,00**, oltre ad una pretesa di risarcimento danni di ulteriori € 2.345.337,35, facendo così valere un credito di complessivi **€ 5.280.315,35**.

In data 29.11.2019, LAQUATTRO, nell'ambito della richiesta di informazioni ad essa pervenuta per la presentazione del Piano Concordatario di CGS, ha altresì comunicato all'attestatore dott. Alfredo Pascolin, l'ammontare del proprio preteso credito concorsuale (**doc. 45**), come di seguito descritto:

- ❖ € 54.408,53 (iva compresa), quale residuo della fattura LAQUATTRO n. FE 1900015 del 03.07.2019;
- ❖ € 3.298,88 (iva compresa), di cui alla fattura LAQUATTRO n. FE1900008 del 23.04.2019;
- ❖ € 1.176.210,78 (iva compresa), di cui alla fattura LAQUATTRO n. FE 1900019 del 01/10/2019;
- ❖ € 2.151.648,71 (oltre iva 22%, e quindi per un totale di € 2.625.011,42), non ancora fatturati, a titolo di ribaltamento costi di competenza di CGS, questi ultimi afferenti l'esercizio 2019, quantificati in via provvisoria al 17.10.2019;



riconoscendo al contempo che la propria posizione debitoria verso CGS è quantificabile in € 969.454,22 (iva compresa).

Il credito di LAQUATTRO veniva quindi quantificato, al netto della compensazione, in **€ 3.385.566,90**.

In riferimento al procedimento contenzioso in essere, tenuto conto delle ragioni di opposizione addotte da LAQUATTRO e della pendenza dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., nonché del disposto dell'art. 96 c.p.c., le parti concordavano di sospendere momentaneamente, senza rinunciare a nessuno dei propri diritti, le iniziative esecutive, al fine di attendere l'esito dell'udienza fissata per la decisione sulla sospensione dell'esecutorietà e per vagliare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo anche sulle questioni patrimoniali fra esse pendenti (che, allo stato, non è stato possibile raggiungere).

In data 22.01.2020 si è svolta avanti il Tribunale di Modena l'udienza per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo notificato da CGS ed il Giudice ha sciolto la riserva in senso sfavorevole alla predetta, accogliendo l'istanza, basando la propria decisione sulla considerazione che *"la delibera di approvazione del bilancio [2018] di parte opponente, con la partecipazione di parte opposta, prevede un controcredito (nota integrativa pag. 13 del doc. 13 parte opponente) superiore all'importo azionato con il ricorso per ingiunzione che, allo stato, evidenzia un fatto estintivo delle pretese creditorie di CGS"* (**doc. 46**).



Con comparsa di costituzione dd. 5.3.2020 (**doc. 47**) CGS si è costituita nel giudizio di opposizione. In particolare CGS ha contestato non solo il difetto di prova del credito per ribaltamento costi azionato da LAQUATTRO, ma ha altresì contestato la stessa inerenza dei costi sostenuti dalla consortile in relazione all'unica specifica opera che sino ad ora era stata realizzata (**sublotto 1**), risultando inverosimile che per l'esecuzione di tale opera sia stata realizzata una perdita così ingente. L'accertamento giudiziale dovrà quindi estendersi alla verifica della natura dei costi ribaltati, accertando che essi in realtà non costituiscano un anticipo di costi per opere future (non ribaltabili nei confronti della consorziata CGS). Si precisa peraltro che l'ulteriore pretesa creditoria avanzata per ribaltamento costi 2019 per € 2.151.648,71 è afferente ad un bilancio ancora non approvato e di cui non è pervenuta nemmeno la relativa bozza.

Del tutto inverosimile, strumentale e palesemente sproporzionata appare poi la pretesa risarcitoria azionata da LAQUATTRO, che è stata contestata giudizialmente ed è del tutto sformita di prova, oltre che ovviamente illiquida (nella dichiarazione di credito pervenuta in data 29.11.2019 LAQUATTRO, peraltro, non ha fatto valere tale ulteriore posta creditoria).

All'udienza di trattazione dd. 12.5.2020 il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviato per la decisione sui mezzi di prova all'udienza del 7.10.2020.

Da ultimo, deve essere considerata la possibilità di CGS, dopo che il contenzioso avrà chiarito l'esatta natura dei costi ribaltati, **di agire**



nei confronti di CMB, capogruppo mandataria dell'RTI aggiudicataria dell'appalto, per non aver tempestivamente allertato i propri mandanti delle ingenti perdite in corso di formazione relative alla commessa in questione, condotta certamente doverosa, che avrebbe consentito di attivare gli strumenti negoziali o legali più opportuni per il contenimento della perdita.

CGS ha dichiarato espressamente di riservarsi l'esercizio di tale azione all'esito del giudizio di opposizione intentato da LAQUATTRO, che chiarirà l'esatta natura e quantificazione dei costi consortili.

L'ingente credito azionato dalla LAQUATTRO, che indiscutibilmente ha un peso rilevante per il passivo concordatario, **non viene quindi riconosciuto nemmeno in minima parte da CGS** ed in relazione ad esso viene approntato un apposito fondo rischi, diversamente calibrato tra la pretesa per ribaltamento costi - a cui viene attribuito un effettivo maggior rischio - e per risarcimento del danno - considerata inverosimile e palesemente sproporzionata - nei termini indicati dal piano di concordato, a cui si rinvia.

Le società consortili partecipate da CGS verranno inoltre inserite in apposita classe dei creditori, per le ragioni che si spiegheranno al **§ 10**.

Si ricorda nuovamente che LAQUATTRO ha successivamente chiesto al Tribunale di Modena l'accesso alla procedura di concordato con riserva ex art. 161, co. 6, l.f. La riserva è stata positivamente sciolta con il deposito dell'istanza di omologa di un accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 *bis* l.f. raggiunto con il 72,46%



dei creditori sociali (**doc. 74**). L'udienza per l'omologazione è stata fissata dal Tribunale di Modena **il 30.9.2020 (doc. 75)**.

CGS è tuttavia estranea all'accordo, non avendo prestato la sua adesione.

L'accordo, che prevede lo stralcio delle singole posizioni creditorie (tra cui non è comunque compresa quella di CGS in contenzioso), comporterà necessariamente anche una rideterminazione dei ribaltamenti costi consortili con possibili effetti favorevoli sul contenzioso in essere.

Proseguono comunque le trattative stragiudiziali tra le parti per una possibile definizione complessiva del contenzioso anche dal punto di vista dei rapporti economici.

Le vicende relative al cantiere A23. Il contenzioso NEOCOS.

7.5- Trattasi di un contenzioso - allo stato in fase stragiudiziale, che CGS si appresta ad introdurre - di cui già si è trattato nel § 5, dedicato alla descrizione delle cause della crisi.

La posizione NEOCOS S.r.l. ha tuttavia rilevanza, oltre che per l'attivo concordatario - mancato incasso di un credito di **€ 604.316,50**, posta che è stata prudenzialmente **svalutata ad € 100.000,00** nella parte previsionale del piano - anche per il passivo, in quanto NEOCOS assume di essere titolare di un credito verso CGS di complessivi **€ 847.016,61 (doc. 48)**, di cui € 128.000,00 rappresentato da penali contrattuali da ritardo, mentre la differenza



di € 794.346,02 deriverebbe da un pretesto maggior danno rispetto alle penali pattuite.

Il credito di NEOCOS **non viene ovviamente riconosciuto da CGS** - che considera invece fondata la propria pretesa creditoria - ed in relazione a tale passività viene approntato un fondo rischi per le ragioni di seguito esposte.

CGS aveva infatti sottoscritto con la società NEOCOS, capogruppo dell'ATI aggiudicataria dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di adeguamento della Fase 2, Lotto 3A (Gallerie Del Lago, Campiolo, Moggio Udinese, Zannier e Raccolana) e Lotto 3B - (Gallerie Dogna, Clap Forat, Pietratagliata e Pontebba), individuati nell'Autostrada A23 Udine - Carnia - Tarvisio, le seguenti due tipologie di contratti:

NOLI A FREDDO:

- 1) contratto di noleggio di mezzi d'opera n. 180622 di data 20.12.2018 dell'importo presunto di € 202.800,00 relativo al Lotto 3 A;
- 2) contratto di noleggio di mezzi d'opera n. 180618 di data 20.12.2018 dell'importo presunto di € 152.800,00 relativo al Lotto 3B;

SUBAPPALTI:

- 3) contratto di subappalto n. 190107 di data 11.02.2019 dell'importo presunto di € 730.000,00, di cui € 99.469,80 relativi ad oneri della sicurezza, relativo al Lotto 3 A;
- 4) contratto di subappalto n. 190112 di data 15.02.2019 dell'importo presunto di € 550.000,00, di cui € 72.837,00 relativi ad oneri della sicurezza, relativo al Lotto 3 B;



In ragione dei suddetti contratti CGS contabilizzava i seguenti crediti per NOLI:

fattura n. 28/19 del 31.03.2019 di	€ 7.106,50
fattura n. 132/19 del 21.08.2019 di	€ 42.474,30
fattura n. 133/19 del 21.08.2019 di	€ 28.883,50

sommano fatture € **78.464,30**

Considerato che entrambi i contratti di subappalto escludevano espressamente dall'oggetto dell'accordo la fornitura dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere - che restavano a carico di NEOCOS - la CGS contabilizzava altresì i seguenti crediti per FORNITURA MERCE e RITIRO MATERIALE DI RISULTA PER SMALTIMENTO:

fattura n. 37/19 del 30.04.2019 di	€ 11.169,91
fattura n. 40/19 del 30.04.2019 di	€ 48.448,15
fattura n. 41/19 del 30.04.2019 di	€ 1.547,35
fattura n. 55/19 del 31.05.2019 di	€ 68.088,80
fattura n. 89/19 del 15.07.2019 di	€ 59.096,95
fattura n. 96/19 del 23.07.2019 di	€ 4.864,87
fattura n. 97/19 del 23.07.2019 di	€ 303,05

sommano fatture € **193.519,08**

A tali somme si aggiungevano i corrispettivi che CGS riteneva di aver maturato per l'esecuzione delle commesse subappaltate, che, in assenza di una contabilità di cantiere redatta in contraddittorio (il cui approntamento era stato più volte richiesto alla D.L., senza esito), quantificava in € **272.404,26 oltre IVA** (non ancora fatturati),



applicando un prudenziale criterio di addebito dei costi orari della manodopera e dei mezzi impiegati.

NEOCOS non ha contestato le poste creditorie derivanti dai contratti di NOLO per € 78.464,30 ed ha riconosciuto la realizzazione di opere subappaltate per complessivi € 75.329,41.

La quantificazione delle opere di NEOCOS è stata tuttavia palesemente smentita da Stazione appaltante, che, sentita la Direzione Lavori, con lettere dd. 7.4.2020 (**docc. 49 e 50**) certificava una diversa e molto più favorevole misurazione delle opere realizzate da CGS, che ammontavano a:

Lotto 3A: € 179.645,10

Lotto 3B: € 70.076,21

così complessivamente € 172.306,80.

In ogni caso, si evidenzia che i crediti di CGS riconosciuti dalla stessa NEOCOS, per complessivi € 153.793,71, sarebbero comunque ampiamente sufficienti a coprire l'eventuale riconoscimento giudiziale delle contestate penali contrattuali da ritardo per € 128.000,00.

Il rischio lite e la relativa incidenza nel passivo concordatario è quindi incentrato sull'eventuale ulteriore liquidazione della - illegittima e strumentale - pretesa di asserito maggior danno di € 794.346,02, di cui allo stato non è stato fornito né il dettaglio di quantificazione, né la benché minima prova. Tale pretesa potrà peraltro essere liquidata giudizialmente solo se verrà accertata la legittimità della risoluzione del contratto intimata da NEOCOS - il che si contesta - e sempre che gli ulteriori controcrediti che verranno azionati da CGS non siano



sufficienti a coprire mediante compensazione giudiziale l'eventuale maggior danno che dovesse essere ulteriormente liquidato in aggiunta alle penali.

Trattandosi di un **credito contestato, oltre che totalmente illiquido**, in relazione a tale pretesa viene comunque approntato un fondo rischi nei termini indicati nel piano, a cui si rinvia. Come detto, prudenzialmente, anche il credito di CGS verso NEOCOS viene ampiamente svalutato nella sede previsionale del piano, in coerenza con quanto esposto nel presente paragrafo.

I ribaltamenti costi della Sassari-Olbia Lotto 2 S.c.r.l. e Lotto 2 S.c.r.l., entrambe in fallimento.

7.6- Come esposto nel § 7.2 CGS partecipa n. 2 società consortili - entrambe oggi fallite - costituite ai sensi dell'art. 93 D.p.r. n. 207/2010 per l'esecuzione dei lavori inerenti la commessa "S.S. 199 - adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari/Olbia - Lotto 2° - dal km 11+800 al km 24+200", committente ANAS S.p.a.":

- 1) **LOTTO 2 S.c.r.l. in fallimento** (R.F. 24/2018 Tribunale di Bolzano) - quota 10%;
- 2) **SASSARI OLBIA LOTTO 2 S.c.r.l. in fallimento** (R.F. 32/2017 Tribunale di Udine) - quota 10%.

Con riferimento a LOTTO 2 S.c.r.l. in fallimento nel corso del 2017 CGS aveva ricevuto fatture per ribaltamento costi per complessivi € 452.214,57, parzialmente compensati con i SAL liquidati da ANAS per



complessivi € 377.668,10, con residuo ancora dovuto di € **81.546,47**. Tale credito **viene riconosciuto da CGS**.

Solo in data 18.4.2018 CGS riceveva un'ulteriore fattura per ulteriore ribaltamento costi datata 31.12.2017 per € 478.204,56. CGS ha più volte richiesto l'invio della documentazione a supporto della richiesta di pagamento per poterla verificare, senza ricevere riscontro. Il relativo progetto di bilancio sociale non è altresì mai stato comunicato a CGS e, a quanto consta, nemmeno mai approvato. In data 10.5.2018 la società consortile è stata dichiarata fallita. CGS contesta e **non riconosce tale ulteriore credito** pur approntando un fondo rischi che tenga conto dell'eventualità che la pretesa venga riconosciuta giudizialmente, tenuto altresì conto delle compensazioni comunque riconosciute dallo stesso Curatore per incasso ulteriori SAL corrisposti da ANAS.

Con riferimento a SASSARI OLBIA LOTTO 2 S.c.r.l. in fallimento il Curatore in data 12.10.2017 aveva richiesto il pagamento di € 258.388,00 a fronte di ribaltamento costi consortili per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale pretesa è stata reiteratamente contestata da CGS, che non ha mai approvato i bilanci della consortile e ha più volte richiesto l'invio della documentazione a supporto della richiesta di pagamento per poterla verificare, senza ricevere riscontro, nemmeno da parte del Fallimento. La contestazione è allo stato confinata alla fase stragiudiziale.

CGS contesta e non riconosce quindi tale pretesa creditoria, pur approntando un fondo rischi che tenga conto dell'eventualità che essa venga riconosciuta giudizialmente.



Compensi organo di controllo. Rinuncia al privilegio.

7.7- Sempre con riferimento al passivo concordatario è utile segnalare che i componenti del Collegio Sindacale, per favorire l'approvazione della proposta, condizionatamente all'omologazione della stessa, hanno dichiarato di rinunciare al privilegio sui propri compensi maturati nell'anno 2019 (il relativo documento è allegato al piano di concordato).

§.8 - La natura del piano di concordato.

8.1- Il concordato è stato strutturato come **piano di continuità**. Nella fase prenotativa la continuità è stata garantita, dopo una prima fase di continuità diretta, con la stipula del contratto d'affitto d'azienda per 12 mesi, che contiene già un'offerta per l'acquisto dell'azienda stessa, con impegno a partecipare - ai sensi dell'art. 163 *bis* l.fall. - alla procedura competitiva volta alla selezione dell'acquirente finale. La proposta di concordato prevede per l'appunto la cessione in continuità dell'intero compendio aziendale, con salvaguarda della totalità dell'occupazione.

Una volta perfezionata la cessione dell'azienda e del magazzino, che genererà un attivo concordatario minimo di **€ 1.421.255,97**, residuerebbero da liquidare nel patrimonio di CGS solo alcuni beni materiali e partecipazioni sociali ed azionarie di valore assolutamente trascurabile (v. § 6.6), capace di generare un attivo stimabile di **€ 4.480,00**.



Già si è riferito che, con riferimento alle commesse in corso di esecuzione oggetto di subentro dell'affittuario, il contratto prevede che in relazione agli stati di avanzamento lavori in via formazione la quota di competenza della CGS per opere già realizzate verrà riversata dall'affittuaria all'esito dell'erogazione del primo s.a.l. utile, mentre la quota di ritenuta in garanzia verrà riversata all'esito del collaudo finale. La continuità, che consente il mantenimento del portafoglio ordini, consentirà quindi di incamerare un'ulteriore somma stimabile di **€ 661.278,04**, a cui aggiungere l'incameramento dei canoni d'affitto periodici per **€ 72.000,00**.

I creditori verranno quindi soddisfatti con un attivo **che in misura senz'altro prevalente** deriva dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

Come noto, la Suprema Corte ha altresì sancito la riconducibilità dell'affitto "ponte", (prodromico alla cessione), all'ambito applicativo dell'art. 186 *bis* l.fall. Il principio di diritto sancito dai giudici di legittimità è infatti il seguente: *"il concordato con continuità aziendale disciplinato dall'art. 186-bis l.fall. è configurabile anche quando l'azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d'affitto - recante, o meno, l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per giungere alla cessione*



o al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile"
(Cass. 19.11.2018, n. 29742).

Il **piano di concordato** espone altresì la convenienza per i creditori della struttura di continuità.

Si precisa altresì che la media di soddisfazione prevista per i creditori chirografari (suddivisi in classi) **è comunque superiore al 20%**.

§.9 - Il trattamento dei creditori prededucibili, ipotecari e privilegiati: pagamento integrale.

9.1- I crediti prededucibili verranno ovviamente soddisfatti integralmente.

Come detto, la continuità aziendale è attualmente garantita in via indiretta tramite l'affitto d'azienda finalizzato alla definitiva cessione del compendio. Il personale in forze è stato integralmente trasferito all'affittuaria. I costi prededucibili destinati a maturare in corso di procedura sono quindi quelli relativi all'amministrazione delle attività non trasferite nell'ambito dell'affitto d'azienda, fino alla liquidazione completa.

Al riguardo, si segnala che nell'ambito della sede aziendale l'affittuaria si è obbligata a mettere gratuitamente a disposizione di CGS una stanza dotata delle necessarie attrezzature informatiche e che l'Amministratore unico nominato dall'assemblea in data 6.3.2020 ha rinunciato al proprio compenso per la carica. Il piano di



concordato dà conto dei criteri di quantificazione di tali spese, prevedendo altresì, ai fini di una riduzione dei costi di gestione, la **trasformazione della società per azioni in responsabilità limitata**, previa autorizzazione da parte del G.D e nomina di un revisore legale dei conti che succederà al collegio sindacale in scadenza con l'approvazione del bilancio 2019.

Gli altri crediti prededucibili sono relativi ai compensi dei professionisti che hanno assistito la CGS, oltre che dei nominandi Commissario e Liquidatore giudiziale.

Il piano dà conto nel dettaglio delle spese previste nel rispetto del disposto dell'art. 186 *bis*, co. 2, lett. a), con evidenza della piena copertura delle spese prededucibili delle quali sia previsto il pagamento in data anteriore all'omologazione.

9.2- Riguardo al trattamento dei **creditori muniti di prelazione ipotecaria e di privilegio** si propone il loro pagamento integrale, **fatta eccezione per il trattamento dell'IVA di rivalsa sui beni non rinvenuti**, per cui la debitrice, **avvalendosi del disposto dell'art. 160, co. 2, I. fall.**, propone la degradazione del privilegio previsto dall'art. 2758, co. 2, c.c. a chirografo. Le caratteristiche dei beni che costituiscono le rimanenze di magazzino - per lo più materiali di consumo, quali beni altamente fungibili e ad elevata rotazione - sono infatti tali da rendere impossibile l'associazione di ciascun articolo alla fattura di acquisto: da ciò la proposta degradazione a chirografo dell'IVA di rivalsa, con previsione di una soddisfazione in misura che sarebbe comunque non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. **La relazione dell'attestatore**



redatta ai sensi dell'art. 160, co. 2, I. fall., dà atto della correttezza di questa impostazione.

Si precisa che non sussistono creditori pignorati.

A fini di doverosa prudenza, il piano prevede un fondo rischi a copertura di eventuali prelazioni occulte

§.10 - Il trattamento dei creditori chirografari: le classi e la percentuale proposta.

10.1- La proponente si avvale della facoltà di formare le classi dei creditori, a cui riservare in parte un trattamento differenziato.

La suddivisione dei creditori in classi viene effettuata secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, come prescritto dall'art. 160 I.fall.

Già si è detto che la proposta di concordato prevede il pagamento integrale (per capitale ed interessi) dei creditori con prelazione ipotecaria e dei creditori privilegiati (con la sola eccezione relativa all'IVA di rivalsa, per cui si propone la degradazione a chirografo per i beni non rinvenuti avvalendosi del disposto dell'art. 160, co. 2, I.fall.).

Tali categorie di creditori, per quanto classabili in gruppi distinti, non avrebbero perciò diritto di voto ai sensi dell'art. 177, co. 2, I.fall. Le due classi così formate (creditori ipotecari e creditori privilegiati) possono quindi essere considerate esclusivamente sotto il profilo descrittivo e non rientrerebbero tra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, co. 1, I.fall. Si ritiene



pertanto di non indugiare ulteriormente nella descrizione delle classificazioni sopraindicate, risultando intuibile la differenziazione dell'interesse economico tra le due categorie di creditori privi di diritto di voto.

La proposta prevede invece la falcidia dei creditori chirografari. Conseguentemente, a tale categoria di creditori spetta il diritto di voto e le relative classi rientrano tra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, co. 1, l.fall.

Nel dettaglio, i **creditori chirografari** vengono suddivisi in **n. 6 classi**, così caratterizzate (l'elenco dei creditori appartenenti alle varie classi è contenuto nel piano di concordato, a cui si rinvia).

CLASSE 1 - Società consortili a r.l. partecipate da CGS.

10.2- In questa classe trovano collocazione le Società consortili a r.l. partecipate da CGS. Come noto, in materia di appalti pubblici, l'art. 93 D.p.r. n. 207/2010 (c.d. Regolamento di esecuzione del Cod. App. 2006), prescrive che *"i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori"* e che *"la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,*



nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice".

E' pacifico che la costituzione di tali "società- strumento" - piuttosto comuni nella prassi - non comporti alcuna cessione del contratto di appalto pubblico, né altrimenti determini il subentro della società consortile nel rapporto contrattuale, che resta in capo ai soci consorziati.

E' altrettanto noto che la Società consortile costituita per l'esecuzione dei lavori pubblici ha natura sostanzialmente neutra, poiché l'Ente consortile ribalta sulle consorziate, secondo i criteri di legge e quelli legittimamente fissati dallo statuto, i costi delle operazioni economiche da esso poste in essere che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze.

Nella prassi, il finanziamento delle Società consortili viene garantito attraverso meccanismi di cessione dei crediti maturati dai soci consorziati nei confronti delle Stazioni appaltanti per i S.A.L. che periodicamente giungono a maturazione. Le Società consortili possono però maturare dei crediti per ribaltamento dei costi nei confronti delle consorziate nel caso in cui dall'appalto conseguano delle perdite non finanziabili attraverso il meccanismo della cessione dei crediti.

L'omogeneità della posizione giuridica dei creditori appartenenti a questa classe è data dalla comune natura soggettiva del creditore e dal relativo **comune rango chirografario della pretesa.**



L'omogeneità dell'interesse economico è dato dalla comune causa consortile perseguita e dai comuni benefici di cui tali Società hanno già usufruito in ragione della possibilità di compensare i costi consortili con i ricavi derivanti dai S.A.L. erogati dalle Stazioni appaltanti a favore delle consorziate, che per accordi statutari o parasociali vengono automaticamente ceduti al Consorzio.

Le modalità di soddisfazione dei creditori della classe sono le seguenti: soddisfazione prevista, sulla base dei valori di stima delle attività e del passivo, nella misura del **10%** del credito indicato nel piano.

A fini di doverosa prudenza, il **piano di concordato** stanziava un fondo rischi a copertura di eventuali **crediti contestati** che dovessero essere giudizialmente riconosciuti (v. contenzioso LAQUATTRO S.c.r.l., di cui si è riferito sub § 7.3 e contestazioni LOTTO 2 S.c.r.l. e SASSARI OLBIA LOTTO 2 S.c.r.l., di cui si è riferito sub § 7.6).

CLASSE 2 - Creditori chirografari delle Società consortili a r.l. partecipate da CGS che abbiano invocato la responsabilità illimitata e solidale della predetta per le obbligazioni contratte dalla S.c.r.l. - Classe composta esclusivamente da crediti contestati.

10.3- In questa classe sono **collocati esclusivamente i crediti chirografari indicati nel riquadro contestati dalla CGS (aventi però comune natura)**, che potrebbero essere ammessi al voto se ricorreranno le condizioni dell'art. 176 l.fall., con previsione di



specifico trattamento per l'ipotesi in cui le relative pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale (v. Cass., 04/02/2020, n.2424; Cass. 07/03/2017, n. 5689). Con riferimento alla composizione di tale classe si ritiene opportuno precisare che all'interno della stessa debbano essere collocati anche i soci consorziati, asseritamente coobbligati in via illimitata e solidale che, convenuti in giudizio dai creditori della consortile, hanno chiamato in causa CGS per preconstituirsì l'azione di regresso. In particolare, nell'unico giudizio pendente che coinvolge tale aspetto, CGS ha contestato il fondamento della pretesa di regresso, per le stesse ragioni giuridiche per cui negli altri casi ha contestato in via principale la pretesa responsabilità solidale per le obbligazioni contratte dalle S.c.r.l. partecipate.

E' noto che ai sensi dell'art. 2615 *ter* c.c. le Società consortili possono essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata. Nella trattazione della classe precedente sono state illustrate le disposizioni che consentono la costituzione di Società consortili per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblico. In tale materia, operano tuttavia alcune norme peculiari contenute nel codice dei contratti pubblici (per brevità Cod. app.).

L'art. 37, co. 5, d.lgs. n. 163/2006 (Cod. app. 2006), prevede che "l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori [...]".

L'art. 48, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016 (Cod. app. 2016) riproduce in sostanza il testo dell'art. 37 Cod. app. 2006, il quale com'è noto



continua a regolare l'esecuzione dei contratti stipulati sulla base di bandi pubblicati entro la data di entrata in vigore della riforma del 2016.

In base - essenzialmente - ai principi rinvenibili nelle norme richiamate, si riscontrano alcune sentenze di primo grado che hanno ritenuto estensibile la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori ai soci della Società Consortile a r.l. deputata all'esecuzione del medesimo appalto.

Secondo alcune pronunce, quindi, la normativa speciale del codice degli appalti derogherebbe al principio generale dell'autonomia patrimoniale perfetta propria delle S.r.l., con la conseguenza che le società consorziate risponderebbero solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali della Società Consortile contratte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Si premette che CGS, **per le ragioni già ampiamente illustrate (v. § 7.2)**, contesta il fondamento giuridico di tale pretesa responsabilità, che è stata peraltro positivamente smentita da numerose sentenze di merito, anche di secondo grado, che, si ritiene, rappresentino oggi l'orientamento maggioritario e prevalente.

Va evidenziato, per quanto d'interesse nel presente paragrafo, che nel caso in cui tali pretese dovessero essere riconosciute come fondate, i creditori godrebbero comunque di un **notevole ampliamento delle prospettive di soddisfazione del loro credito**, potendo far valere, oltre alla responsabilità del Consorzio



stesso, quale debitore principale, oltre al diritto al pagamento diretto verso la Stazione appaltante nel caso previsto dall'art. 118 l.fall., anche la collaterale responsabilità patrimoniale di tutti gli altri Enti consorziati.

Ciò rende omogeneo l'interesse economico di tale categoria di creditori chirografari - godendo gli stessi di garanzie patrimoniali collaterali - e giustifica la loro collocazione in una specifica classe, per consentirgli di valutare l'opportunità di vincolarsi ad un accordo concordatario che preveda nei loro confronti un stralcio effettivamente molto consistente, **ma non particolarmente pregiudizievole**, considerato che per norma espressa l'approvazione del concordato **non pregiudica i diritti contro gli altri coobbligati** (art. 184 l.fall.).

Le modalità di soddisfazione dei creditori chirografari della classe sono le seguenti: soddisfazione prevista, sulla base dei valori di stima delle attività e del passivo, nella misura del **2%** del credito che verrà riconosciuto giudizialmente.

CGS dà atto che sono pervenute n. 9 richieste di pagamento da parte di creditori delle Società consortili partecipate che adombrano una possibile responsabilità solidale di CGS. In un caso è stato socio consorziato, convenuto in giudizio da un creditore della Società consortile, ha chiamato in causa CGS per precostituirsi l'esercizio dell'azione di regresso.

In particolare, di queste:

- n. 1 pretesa è stata azionata giudizialmente innanzi al Tribunale di Cagliari (R.G. 2105/2018) nei confronti di un terzo singolo



consorziato della LOTTO 2 S.c.r.l. in fallimento (R.F. 24/2018 Tribunale di Bolzano), che ha chiamato in causa CGS per precostituirsi l'esercizio dell'azione di regresso, procedimento tuttora pendente in cui CGS si è costituita per resistere alla pretesa **(docc. 43 e 82)**;

- n. 4 pretese sono state azionate giudizialmente in via monitoria innanzi al Tribunale di Modena nei confronti dei consorziati della LAQUATTRO S.c.r.l., tutti i relativi decreti sono stati opposti da CGS (R.G. nn 3993-3996-4060-4525/2020), che si è quindi costituita per resistere alla domanda **(docc. da 83 a 90)**.

Le altre n. 5 sono allo stato confinate in mere richieste stragiudiziali, presentate da n. 4 creditori della LAQUATTRO S.c.r.l. e n. 1 creditore della Myrtus S.c.r.l., tutte respinte da CGS per le ragioni esposte nel paragrafo § 7.2 **(docc. da 91 a 95)**.

Sulle pretese avanzate nei confronti dei consorziati della LAQUATTRO è però sopravvenuto, come detto, l'accordo di ristrutturazione di debiti di cui all'art. 182 *bis* l.f. stipulato dall'obbligato principale che, se verrà omologato, inciderà in massima parte in senso favorevole per CGS sull'esito dei contenziosi **(v. docc. 73-74-75)**.

Collegata all'accordo di ristrutturazione è la cessione dei crediti per n. 3 delle n. 4 posizioni in contenzioso a favore della FINPARCO Spa, controllata da CMB Soc. Coop. socia consorziata di LAQUATTRO **(docc. 96-98)**.



Si segnala altresì che uno dei creditori che aveva inviato la diffida stragiudiziale ha successivamente comunicato alla Stazione appaltante che la propria pretesa era stata soddisfatta (**doc. 99**).

Coerentemente con la posizione assunta da CGS sul punto e con gli sviluppi derivanti dall'accordo di ristrutturazione di debiti concluso da LAQUATTRO, il piano prevede un Fondo rischi specifico a copertura dei crediti chirografari oggetto di contestazione.

Al fine di rendere una più completa informazione ai creditori, come richiesto dal Tribunale, CGS produce una specifica informativa allegata alla proposta (**doc. 71**), che ne costituisce parte integrante, a cui si fa integrale rinvio per l'approfondimento dei seguenti aspetti:

- a) S.c.r.l. partecipate, loro attuale condizione giuridica e ammontare aggregato delle relative passività;
- b) nel dettaglio, i creditori che abbiano invocato direttamente, in via giudiziale o, quanto meno, in via stragiudiziale, la responsabilità illimitata e solidale di CGS per le obbligazioni contratte dalle S.c.r.l. partecipate, illustrando lo stato dei procedimenti giudiziari pendenti ed i relativi fatti sopravvenuti;
- c) i criteri adottati per l'appostamento a piano di uno specifico Fondo rischi in relazione a tale Classe.

CLASSE 3 - Creditori chirografari la cui pretesa trovi causa in operazioni di finanziamento effettuate dalle Banche a favore di CGS, ovvero a favore di terzi, di cui CGS è però garante.



10.4- In questa classe trovano collocazione i creditori chirografari la cui pretesa trovi causa **in finanziamenti di denaro erogati a favore di CGS con obbligo di restituzione** ovvero erogati a favore di imprese terze, ma garantiti da CGS.

Tra i crediti così classificati sono compresi tutti quelli sorti a favore delle Banche o altri Istituti di credito secondo le comuni tecniche di finanziamento delle imprese: mutui, scoperti di conto, anticipo fatture, sconti cambiari ecc.

Dal punto di vista della posizione giuridica è indubbia la comune natura dei crediti chirografari, mentre l'omogeneità dell'interesse economico è garantita dalla specifica connotazione dell'operazione che costituisce la causa del credito, che comporta una maggiore propensione al rischio dei creditori e diversa loro sensibilità rispetto a prospettive concordatarie che garantiscano un pronto pagamento a percentuale, a cui consegue il beneficio indiretto della liberazione degli obbligatori accantonamenti di bilancio per le poste di credito "in sofferenza".

Le modalità di soddisfazione dei creditori della classe sono le seguenti: soddisfazione prevista, sulla base dei valori di stima delle attività e del passivo, nella misura del **20%** del credito indicato nel piano.



CLASSE 4 - Creditori chirografari con pretese di regresso verso CGS quali garanti escussi per cauzioni o fideiussioni (o di cui è stata richiesta l'escussione).

10.5- In questa classe trovano collocazione tutti i creditori chirografari che vantano nei confronti di CGS pretese di regresso, quali garanti della predetta società che sono stati escussi o di cui è stata richiesta l'escussione.

Nel settore di attività di CGS, ed in particolare in relazione alle condizioni negoziali usualmente praticate in tale settore di mercato, viene comunemente richiesto di fornire delle garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni, che coprano il rischio del mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti. Nei contratti di appalto pubblico tali garanzie devono essere costituite obbligatoriamente ai sensi dell'art. 103 cod. app.

Tali garanzie devono essere prestate da soggetti qualificati ed in particolare vengono generalmente concesse da Banche o Compagnie assicurative.

Nel caso di escussione della garanzia, il garante escusso ha ovviamente azione di regresso nei confronti di CGS per l'importo versato.

La posizione giuridica di tale categoria di creditori è quindi senz'altro omogenea e tale omogeneità è anche riscontrabile nell'interesse economico, in quanto in tali categorie di creditori vi è una connaturale maggiore propensione al rischio, con diversa sensibilità



di fronte a prospettive concordatarie che determinano la falciatura della pretesa di regresso. Diversamente dai crediti da finanziamento, non si riscontra tuttavia il beneficio - meramente indiretto e collaterale - della liberazione di obbligatori accantonamenti di bilancio, che non sono previsti per tale poste di credito. Ciò giustifica un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla Classe 3.

Le modalità previste ed i termini di soddisfazione dei creditori della classe sono le seguenti: soddisfazione prevista, sulla base dei valori di stima delle attività e del passivo, nella misura del **24%** del credito indicato nel piano. Trattasi della medesima percentuale offerta nella Classe 5, così da rendere non rilevante un'eventuale opzione del garante escusso di far valere la pretesa **in via surrogatoria**.

CLASSE 5 - Creditori chirografari le cui pretese sono sorte in funzione dell'attività operativa aziendale diretta, non derivanti da operazioni di finanziamento.

10.6- In questa classe trovano collocazione tutti i creditori chirografari le cui pretese siano sorte in funzione dell'ordinaria attività operativa aziendale diretta di CGS, purché la pretesa non derivi dalle operazioni indicate in classe 3 e 4.

La natura oggettiva e tipologia socio-economica del credito (essenzialmente crediti commerciali), ne tutelano la necessaria omogeneità. Il trattamento riservato a questa classe tiene altresì in



considerazione un aspetto valutativo concorrente, dato dal possibile beneficio derivate dalla possibilità di continuare i rapporti commerciali con l'azienda risanata e di cui è stata tutelata la continuità.

Le modalità di soddisfazione dei creditori della classe sono le seguenti: soddisfazione prevista, sulla base dei valori di stima delle attività e del passivo, nella misura del **24%** del credito indicato nel piano.

CLASSE 6 - Creditori chirografari per compensi Organi Sociali.

10.8- In questa classe sono collocati i creditori la cui pretesa trova causa nell'incarico svolto in seno ad un Organo sociale della CGS: nella sostanza, si tratta dei crediti chirografari per compensi degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale (che in relazione ai compensi dovuti per l'anno 2019 hanno rinunciato al privilegio ed hanno quindi diritto di voto).

Non pare dubitabile l'omogeneità della posizione giuridica e ovviamente il peculiare interesse di tale categoria di creditori all'approvazione del concordato, che può essere sensibile anche ad una proposta che contempra un trattamento meno favorevole rispetto ad altre categorie di creditori chirografari.

Le modalità di soddisfazione dei creditori della classe sono le seguenti: soddisfazione prevista, sulla base dei valori di stima delle



attività e del passivo, nella misura del **20%** del credito indicato nel piano.

Per massimo scrupolo, CGS segnala che nel periodo a cavallo tra il deposito della domanda di concordato ed il mese successivo potrebbero essere stati eseguiti mediante addebito bancario automatico (cd. RID) alcuni trascurabili pagamenti di apparecchi di telefonia mobile in uso al personale dipendente il cui rateo potrebbe - in tesi - essere considerato concorsuale. L'Amministratore, sotto questo aspetto, si impegna tuttavia a **rinunciare alla quota del proprio riparto concordatario** a copertura di un eventuale rilievo sul punto.

§.11 - Modalità e tempi di adempimento della proposta.

11.1- Perfezionata la cessione dell'azienda all'esito della procedura ex art. 163 *bis* l. fall., la gestione di CGS sarà a questo punto orientata ad una limitatissima attività di liquidazione di beni (vedi § 6.6.), alla riscossione dei crediti commerciali, alla gestione delle liti giudiziali pendenti (o di eventuali contenziosi di riscossione futuri) ed all'esecuzione dei riparti concordatari.

Con riferimento al disposto dell'art. 161, 2° co., lett. "e", l. fall., i tempi dei riparti a favore dei creditori concordatari seguiranno **necessariamente** il realizzo dell'attivo nei termini sopra indicati.

Per quanto attiene il pagamento dei creditori muniti di prelazione ipotecaria e di privilegio, esso avverrà grazie alla liquidità presente,



al realizzo dato dalla cessione dell'azienda e per il residuo grazie all'incasso dei crediti relativi a lavori in corso o terminati.

Poiché la provvista rinviene, parzialmente, da attività liquidatoria, la ricorrente ritiene che il principio del pagamento immediato (oltre che integrale) dei debiti privilegiati vada inteso - come comunemente avviene - nel senso che l'immediatezza deve pur scontare i normali tempi tecnici della liquidazione (Cass. 9.5.2014, n. 10112); in ogni caso, la Società ritiene che il pagamento possa avvenire nel termine dell'anno previsto dall'art. 186 *bis*, 2° co., lett "c", l.fall., **del cui disposto la CGS intende valersi**, dovendosi tenere anche conto della circostanza che, nella denegata alternativa fallimentare, il pagamento certamente non sarebbe più tempestivo.

Il pagamento dei creditori muniti di prelazione ipotecaria avverrà all'esito della cessione dell'azienda, che - sempre nel rispetto dell'art. 186 *bis*, 2° co., lett "c", l.fall. - si prevede avvenga entro l'anno dall'omologazione. La medesima cessione dell'azienda consentirà altresì di eseguire un primo consistente riparto (**ipotizzato nel piano di concordato**, a cui si rinvia) a favore degli altri creditori privilegiati.

Per quanto attiene l'incasso dei crediti, va osservato che la maggior parte di essi attiene stati avanzamento per lavori ancora in corso di esecuzione o liquidazioni finali di cantieri terminati di recente. Dunque, anche il ricavato dell'incasso della maggior parte dei crediti potrà essere ragionevolmente distribuito, con ripartizioni parziali, nell'ambito temporale dell'anno dall'omologazione, dopo la soddisfazione prioritaria dei creditori prelatizi. Solo l'incasso dei



crediti oggetto di contenzioso potrà avere tempi più lunghi; tenuto conto delle tempistiche di decisione delle liti. Si ritiene pertanto che il concordato possa essere completamente adempiuto con l'esecuzione degli ultimi riparti **nel termine dei 36 mesi successivi alla definitività del decreto di omologa**, salva la norma alea inerente la durata dei contenziosi per i crediti contestati. Il piano di concordato contiene una proiezione grafica che simula i flussi per i creditori derivanti dai presumibili riparti parziali, da cui si può evincere che **la maggior parte delle somme indicate** potrà essere incassata dai creditori chirografari in tempi certamente più rapidi di quelli prevedibili in caso di liquidazione fallimentare.

§.12 - L'impegno concordatario.

12.1- Il piano di concordato appronta prudentemente specifici fondi rischi, sia di carattere generico, sia per eventuali privilegi occulti, sia in relazione ai numerosi contenziosi pendenti.

Le percentuali di soddisfacimento per i creditori chirografari indicate nel paragrafo precedente sono quelle che CGS ritiene ragionevole conseguire in relazione agli impegni di liquidazione dell'attivo già assunti, ma che non sono da considerarsi vincolanti.

Il piano di concordato simula tuttavia l'effetto favorevole per i creditori che verrebbe a determinarsi dalla liberazione dei fondi rischi, dall'esito più favorevole del contenzioso Neocos, dalla presentazione di un'offerta migliorativa per l'acquisto dell'azienda,



che comporterebbe un significativo aumento delle percentuali offerte nei seguenti termini:

CLASSE 1 - 24%

CLASSE 2 - 0% (*)

CLASSE 3 - 48%

CLASSE 4 - 58%

CLASSE 5 - 58%

CLASSE 6 - 48%

(*) si prende in considerazione l'ipotesi in cui vengano giuridicamente respinte le pretese relative ai crediti in contestazione o che gli stessi vengano soddisfatti dall'obbligato principale.

Sotto questo profilo CGS **assume l'espresso impegno concordatario** a devolvere proporzionalmente a favore dei creditori qualsivoglia sopravvenienza attiva dovesse conseguire, anche se le percentuali indicate nel paragrafo precedente dovessero essere già state raggiunte (salvo il naturale limite dell'integrale soddisfacimento della massa passiva concordataria).

E' tuttavia evidente che l'impegno concordatario potrebbe anche ridursi per effetto del verificarsi dei rischi identificati nel piano di concordato.

Il piano di concordato, a cui si rinvia, ipotizza anche l'eventualità del verificarsi di una pluralità di eventi sfavorevoli concorrenti.

Nel caso, assai improbabile, visto che la proposta si fonda su realizzi di attivo minimo già certi, del verificarsi di plurimi eventi sfavorevoli,



CGS rettifica le percentuali offerte ai creditori chirografari nei seguenti termini:

CLASSE 1 - 5%

CLASSE 2 - 1%

CLASSE 3 - 9%

CLASSE 4 - 11%

CLASSE 5 - 11%

CLASSE 6 - 9%

Il pagamento di tali percentuali ridotte rappresenta un espresso impegno concordatario della CGS.

§.13 - L'effetto esdebitatorio.

13.1- La proposta prevede altresì che la ricorrente per effetto dell'omologa del concordato resti **esdebitata** dal debito eccedente la percentuale offerta ai sensi dell'art. 184 l.fall. nei confronti dei "creditori anteriori" alla data della pubblicazione della domanda.

§.14 - L'utilità per i creditori e la convenienza del concordato.

14.1- Il piano di concordato prevede la monetizzazione dell'intero attivo e il conseguente pagamento in denaro dei crediti, nella misura indicata.

Il piano - è opportuno evidenziarlo - **non si fonda su prospettive aleatorie**, perché in relazione a tutti gli *assets* monetizzabili viene già prodotta un'offerta irrevocabile di acquisto, suscettibile peraltro di essere migliorata all'esito delle dovute procedure competitive.



L'utilità assicurata ai creditori si rinviene essenzialmente:

- ❖ nella **ricollocazione dell'azienda in continuità**, con determinazione certa del valore (suscettibile di incremento in sede di procedura competitiva), ritraibile dalla cessione e valorizzazione di risorse intangibili, il tutto **in un quadro di tempi certi e molto rapidi**: come detto, vista l'offerta già reperita la procedura ex art. 163 *bis* l.fall., potrà svolgersi rapidamente in modo che all'acquirente finale l'azienda venga trasferita al termine dell'affitto senza soluzione di continuità;
- ❖ nella **certezza dell'adempimento** (da parte dell'affittuario-cessionario dell'azienda) **delle commesse in corso**, che attribuisce pari certezza al realizzo dei crediti per lavori in corso di esecuzione, senza rischio di addebiti di penalità;
- ❖ nella possibilità per i fornitori di contare sulla **prosecuzione dei rapporti con l'azienda ricollocata**, attenuando così le perdite patrimoniali derivanti dal minor realizzo dei crediti pregressi per effetto del concordato;
- ❖ nella prospettiva di una **liquidazione concordataria certamente meno onerosa** rispetto a quella che dovrebbe svolgersi in sede fallimentare, in ragione della molteplicità delle incombenze, nonché dell'assoluta incertezza dei costi della procedura di fallimento, eventualmente anche legati ai giudizi di "impugnazione", in senso lato, dello stato passivo;
- ❖ **nei tempi più brevi di soddisfacimento dei creditori**, in quanto il concordato può consentire una ripartizione più sollecita rispetto al fallimento, potendosi pervenire alla



- distribuzione delle attività realizzate, anche mediante consistenti riparti parziali, in tempi molto più brevi;
- ❖ sotto il profilo dell'**an** del soddisfacimento del credito, la proposta attribuisce l'alta probabilità ai creditori di conseguire un pagamento nella misura risultante dall'applicazione della quota al montante netto dell'attivo alle varie classi, atteso che i valori posti a base del piano sono tutti estremamente prudenziali ed il piano è supportato da una proposta certa di acquisto del complesso dei beni aziendali e degli altri beni da liquidare;
 - ❖ sotto il profilo **quantitativo** del soddisfacimento, si ritiene che la proposta possa consentire il pagamento di una percentuale di credito superiore a quella potenzialmente conseguibile da una procedura fallimentare, se non addirittura superiore anche a quanto previsto nel piano concordatario, qualora dovessero pervenire le nuove offerte migliorative, venissero esperite gare competitive fra più interessati all'azienda ovvero venissero liberati anche solo in parte in consistenti fondi rischi appostati;
 - ❖ nel favorevole effetto dell'omologa del concordato con riferimento al diritto dei creditori ammessi a portare in **detrazione l'IVA** ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Tale norma statuisce infatti il diritto per il cedente del bene o prestatore del servizio di portare in detrazione (in tutto o in parte) l'imposta esposta in fattura, qualora l'ammontare imponibile (cioè il corrispettivo della cessione o della prestazione) venga ad annullarsi (o a ridursi) "per



mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. Secondo l’interpretazione data dalla prassi consolidata dall’Agenzia delle Entrate il momento in cui il creditore può considerare accertato il presupposto per operare la detrazione è diverso a seconda che la procedura concorsuale segua l’iter fallimentare ovvero venga definita con un concordato preventivo: nel primo caso, il creditore dovrà attendere la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura; nel secondo caso, sarà invece sufficiente attendere il passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, che interverrà presumibilmente in tempi molto più brevi. Ciò, di fatto, rappresenta un ulteriore indiretto e celere realizzo delle pretese creditorie ammesse al passivo (l’IVA portata immediatamente in detrazione potrebbe infatti essere compensata con l’IVA a debito che dovesse giungere a periodica maturazione). Non deve, infine, essere trascurato il beneficio derivante dal piano ai dipendenti riassorbiti dall’acquirente l’azienda;

- ❖ si tenga presente che nel caso in cui il complesso aziendale venisse disgregato decadrebbero le **concessioni amministrative del demanio idrico** per lo sfruttamento dell’impianto di Amaro (che sorge su un’area di pertinenza del



fiume Fella), che determinerebbe l'obbligo di rimuovere tutte le strutture presenti e di smaltire le rimanenze depositate presso il cantiere, per le quali la perizia dell'Ing. Tonutti stima un **onere in prededuzione di trasporto e smaltimento di complessivi € 640.100;**

- ❖ con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, nella salvaguardia della piena occupazione, in quanto gli stessi verranno integralmente riassorbiti dall'acquirente l'azienda, senza alcun detrimento della loro posizione contrattuale.

Le utilità qui esposte sono assicurate - oltre che dalla reputazione dell'offerente per l'acquisto del compendio aziendale, dal quadro cauzionale dell'offerta già acquisita, che costituiscono una valorizzazione di minima delle relative attività, valorizzazione che potrà essere incrementata dalle promovende procedure competitive.

§.15 - Le azioni revocatorie e risarcitorie come parametro di valutazione di convenienza.

15.1- Non può sottacersi che nell'ipotesi alternativa al fallimento potrebbero essere esperite azioni revocatorie e risarcitorie.

Sotto questo profilo si osserva che:

- ❖ le **azioni revocatorie**, in assenza di operazioni anormali, che non sono riscontrabili, potrebbero riguardare al più gli anticipi fatture o i pagamenti eseguiti a favore di fornitori e subappaltatori, che presenterebbero tuttavia un alto rischio di non accoglimento, in quanto operazioni del tutto usuali nel



settore degli appalti ed effettuate per lo più in termini d'uso, nonché in quanto sarebbe assai arduo provare la conoscenza dello stato d'insolvenza in capo al percipiente; deve infatti essere tenuto presente che la CGS è entrata in crisi - a tutto concedere - nell'estate 2019, che esso operava regolarmente con DURC regolare, che non aveva subito alcune segnalazione pregiudizievole all'ANAC, che non aveva subito protesti o iscrizioni di ipoteche giudiziali sul proprio patrimonio immobiliare. Come riferito, l'unico pignoramento mobiliare subito da CGS è stato iscritto a ruolo il 23.9.2019 (R.E. 1213/2019 Tribunale di Udine, v. **§ 5**) e la società ha chiesto l'accesso al concordato preventivo in data 18.10.2019;

- ❖ non si ravvisano i presupposti per l'esercizio di **azioni di responsabilità** nei confronti dell'organo amministrativo o di controllo, considerata altresì la repentinità della crisi - riferibile essenzialmente ai fatti relativi al cantiere A4 (di cui si è diffusamente riferito al **§ 5**) - e la tempestività con cui CGS ha avviato la procedura concordataria, in assenza, si ricorda, di concorrenti istanze di fallimento.

§.16 - Stato analitico delle attività ed elenco nominativo dei creditori.

16.1- Lo stato analitico delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, della classe di appartenenza, sono meglio rappresentati



nella relazione ex art. 161, 2° co., lett. "a" **contenuta nel piano di concordato**, a cui si rinvia.

A tutela della generalità dei creditori, la Società precisa che l'inserimento di un credito negli elenchi, la sua quantificazione e l'eventuale prelazione non costituiscono riconoscimento, né rinuncia a eventuali eccezioni.

§.17 - Diritti di terzi su beni di proprietà o in possesso del debitore.

17.1- Ai sensi dell'art. 161, 2° co., lett. "c", l.fall., la ricorrente dichiara che sussistono diritti di terzi su seguenti beni nella detenzione di CGS:

- ❖ **spargisale modello Bucher, cap. 5,0 t**, che era stato concesso a noleggio alla CGS negli anni 2013 e 2014 ed è poi rimasto in deposito presso lo stabilimento di Amaro (Ud).

Tale mezzo era stato concesso a noleggio dalla società CO.GE. S.r.l., C.F. 02755880305, successivamente entrata in fase di liquidazione e oggi cancellata dal Registro delle Imprese. CGS non ha quindi consegnato tale mezzo all'affittuaria ed intende restituirlo al legittimo proprietario. Il liquidatore dell'estinta CO.GE., l'arch. Luca Muner, ha documentato, successivamente al deposito della proposta, di essersi reso cessionario di tale mezzo (**doc. 100**), sicché la legittimazione a ricevere la restituzione deve essere a lui attribuita.



Il predetto arch. Luca Muner, nell'occasione, ha avanzato altresì una pretesa di rivendica di un accessorio rappresentato dalla Lama da neve usata n. 8235-1128, modello A90.40, che viene parimenti riconosciuta da CGS in quanto il bene è stato effettivamente rinvenuto e non risulta di proprietà di CGS.

Con riferimento ai beni aziendali concessi in leasing, ancora ovviamente di proprietà di terzi (beni tutti consegnati all'affittuaria, che è subentrata nei rapporti di leasing), ed ai diritti reali di garanzia che gravano sui beni di proprietà di CGS, si rimanda a quanto riportato nel piano.

§.18 - Contratti non funzionali al piano da sciogliere ex art. 169 bis l.fall. o per effetto di transazione da autorizzare ex art. 167 l.fall.

18.1- Il contratto d'affitto d'azienda e la relativa proposta di acquisto non prevedono il subentro dell'affittuario nella totalità dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione.

In particolare, in relazione ai rapporti che rimangono pendenti, il subentro è, allo stato, escluso per i seguenti **n. 3 contratti**:

Id. Comm.	Committente	Oggetto dei Lavori
492	ANAS S.p.A.	S.S. 199 - adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari/Olbia - Lotto 2° - dal km 11+800 al km 24+200



531-566	SAV S.p.A. Società Autostrade Valdostane	Accordo quadro biennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sull'Autostrada A5 Quincinetto – Aosta e sul raccordo Autostradale A5 – SS27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze (n. 2 commesse, CIG: 69252587AF – Rep. 6330.01 e CIG: 7746840E97F – Rep. 6350.01)
542	COMUNE DI SEDEGLIANO	Ristrutturazione e ampliamento della palestra dell'Istituto Comprensivo di Sedegliano

Tutte le commesse sopra indicate sono qualificabili come contratti In d'appalto pubblico.

Considerato che per effetto dell'affitto e della successiva cessione dell'intera azienda verrà meno qualsiasi operatività economica di CGS, che limiterà la propria attività all'assolvimento degli obblighi concordatari, con la presente proposta si formula istanza al Tribunale per la definizione dei relativi rapporti, in quanto evidentemente non funzionali al piano concordatario, o mediante scioglimento ex art. 169 *bis* l.fall. o per transazione ex art. 167 l.fall.

- **Commessa ANAS S.p.a. (docc. 51-52)**

In relazione a tale commessa già pende il termine di sospensione già concesso ex art. 169 *bis* l.fall.

Il contratto non ha ancora avuto completa esecuzione.

In relazione a tale commessa l'affittuaria di azienda si è riservata di valutare l'opportunità del subentro. Allo stato, si registra un *deficit*



informativo sull'andamento della commessa da parte della capogruppo mandataria del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto, Pessina Costruzioni S.p.a., a sua volta in concordato preventivo (R. CP. 76/2019 Tribunale di Milano), che, pur richiesta, non ha ancora fornito le informazioni necessarie sui flussi previsti per tale opera nel piano di concordato, informazioni da considerarsi essenziali per le determinazioni dell'affittuaria.

La CGS non potendo comunque mantenere pendente il rapporto avanza prudenziale istanza di autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 *bis* l.fall., riservandosi di non avvalersi di tale facoltà nel caso in cui nelle more di emissione dell'autorizzazione l'affittuaria si determini per il subentro.

Oltre all'autorizzazione allo scioglimento dei citati contratti si chiede altresì la medesima autorizzazione tutti i contratti connessi e collegati all'appalto citato di seguito indicati:

a) C. 492 ANAS S.p.a. Modifica di raggruppamento temporaneo di imprese Rep. n. 9054 dd. 24.9.2011 Notaio Mauro Grandi di Milano

Nelle more della trattazione dell'istanza per l'autorizzazione allo scioglimento si avanza altresì istanza di **proroga di 60 giorni della già concessa sospensione.**

- **Commesse SAV S.p.A. Società Autostrade Valdostane (docc. 53-59)**

In data 20.11.2017 C.G.S. aveva sottoscritto i seguenti contratti:

- ❖ atto costitutivo di ATI unitamente alle società COGEIS SPA PI 11003900013, IVIES SPA PI 01172450072, COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L. PI 01081760074, TUBOSIDER S.P.A. PI



- 03141780019, ITALBETON S.R.L. PI 01589120235 (rogito Notaio Cignetti Repertorio 217595, Raccolta n. 42435) a seguito dell'aggiudicazione da parte di SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. S.p.a. del contratto di "Accordo quadro per i lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sulla autostrada A5 Quincinetto - Aosta e sul raccordo autostradale A5 - SS 27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze. CIG: 69252587AF - Rep. 6330.01) sottoscritto in data 20 dicembre 2017 (di seguito denominato "SAV AQ1");
- ❖ atto costitutivo di società Consortile "SAV AQ Scarl", formata dalla medesima compagine riunita in ATI e deputata a dare esecuzione all'appalto (rogito Notaio Cignetti Repertorio 217597, Raccolta n. 42436);
 - ❖ atto costitutivo di ATI unitamente alle società COGEIS SPA PI 11003900013, IVIES SPA PI 01172450072, COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L. PI 01081760074, I.CO.P. S.P.A. PI 00298880303, ITALBETON S.R.L. PI 01589120235 (rogito Notaio Cignetti Repertorio 219308) a seguito dell'aggiudicazione da parte di SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. S.p.a. del contratto di "Accordo quadro per i lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sulla autostrada A5 Quincinetto - Aosta e sul raccordo autostradale A5 - SS 27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze. CIG:



7746840E97F - Rep. 6350.01) sottoscritto in data 13 novembre 2019 (di seguito denominato "SAV AQ2")

- ❖ atto costitutivo di società Consortile "SAV AQ2 Scarl" formata dalla medesima compagine riunita in ATI e deputata a dare esecuzione all'appalto (rogito Notaio Cignetti Repertorio 219310, Raccolta n. 43559).

In relazione ai predetti contratti "SAV AQ 1" "SAV AQ-2", l'affittuaria d'azienda Spiga Srl non ha manifestato la volontà di subentro (non essendo tali contratti compresi tra quelli oggetto di subentro necessario, v. all. "C", contratto di affitto).

Entrambi i contratti "SAV AQ 1" e "SAV AQ 2", pertanto, sono rimasti in capo a C.G.S., la quale, tuttavia, a seguito della cessione di azienda, non possiede più i relativi requisiti tecnici, professionali ed economici richiesti dalla Stazione Appaltante.

E' stato così raggiunto un accordo con la capogruppo mandataria delle A.T.I., COGEIS S.p.a., per il recesso di CGS dalle A.T.I. e dalle Società Consortili relativi agli appalti senza alcuna penalità in capo alla predetta.

CGS in relazione a tali appalti non vanta alcuna ragione di credito, in quanto l'appalto SAV AQ 1 ha conseguito perdite, seppur contenute, mentre l'appalto SAV AQ 2 ha appena avuto inizio di esecuzione.

L'accordo non determinerebbe quindi rinuncia alcuna da parte di CGS, fatta eccezione per il diritto al rimborso delle quote consortili di nominali € 1.000,00 ciascuna, in relazione alle quali non sussistono comunque certezze di futura riscossione.



La definizione del rapporto appare quindi utile per l'interesse della massa dei creditori a che vengano risolte situazioni che potrebbero comunque ingenerare passività potenziali.

Con decreto dd. 18.6.2020, su conforme parere del Commissario Giudiziale, il Tribunale di Udine ha autorizzato la transazione nei termini prospettati, che è quindi diventata efficace (**doc. 101**).

- **Commessa COMUNE DI SEDEGLIANO (docc. 61-63)**

In relazione a tale commessa pubblica, nella proposta di concordato preventivo depositata in data 19.5.2020 la CGS aveva chiesto l'autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 *bis* l.f.

Al riguardo si evidenziava quanto segue.

Il Comune di Sedegliano aveva avviato, prima del deposito della domanda di concordato prenotativo, il procedimento di risoluzione del contratto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Sedegliano n. 22 del 24.05.2016 è stata approvata la Programmazione Triennale delle OO.PP 2016/2018 nonché l'Elenco Annuale 2016 nel quale risulta compreso alla voce n. 4 l'intervento avente ad oggetto la Ristrutturazione ed ampliamento della palestra dell'Istituto Comprensivo di Sedegliano avente ad oggetto la "Ristrutturazione ed ampliamento della palestra dell'Istituto Comprensivo di Sedegliano".

Con determinazione del Responsabile T.P.O. Area Opere Pubbliche - Demanio e Patrimonio n. 283 del 12.10.2018 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'ATI costituita dall'impresa CGS (Capogruppo), dall'Impresa Nonino Impianti Scarl e dall'Impresa Officine Bertazzon



Spa, con un importo contrattuale offerto di € 805.129,20 di cui € 24.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con contratto n. 1836/Rep. S.C. del 15.02.2019 prot. n. 1424/2019 registrato a Udine il 19.02.2019 al n. 2370 serie 1T si è provveduto ad affidare formalmente, in esecuzione della determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 283 del 12.10.2018, all'ATI costituita dalle imprese CGS Spa, Nonino Impianti Scarl e Officine Bertazzon Spa.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 27.02.2019 ed i giorni utili per ultimare i lavori sono stati indicati in giorni 500 con termine contrattuale non ancora scaduto, fissato per la data del 11.07.2020. Nel corso della fase prenotativa CGS aveva richiesto al Tribunale la sospensione del contratto d'appalto e dei contratti collegati per 60 giorni ex art. 169 bis l.fall., richiesta a cui il Comune di Sedegliano si opponeva, dichiarando la propria intenzione di risolvere il contratto per inadempimento dell'aggiudicataria.

Seguiva una fase stragiudiziale, in cui le parti avviavano una trattativa per la risoluzione consensuale del contratto, non andata originariamente a buon fine.

La richiesta di scioglimento ex art. 169 *bis* l.f. si estendeva ai contratti correlati a tale commessa, che parimenti non possono considerarsi funzionali al piano, quali:

- a) atto costitutivo di associazione temporanea di imprese Rep. nn. 7067-7083, Racc. n. 5779 Notaio Bordon di Udine;



-
- b) regolamento per l'attività di associazione temporanea di imprese dd. 18.1.2019.

Le parti successivamente hanno raggiunto un'intesa transattiva, la cui bozza di testo si allega (**doc. 102**), che prevede sostanzialmente la risoluzione consensuale di tutti i rapporti in essere relativi a tale commessa.

La risoluzione consensuale prevede il riconoscimento di un credito a favore del Comune di Sedegliano quantificato a seguito della regolazione dei rapporti dare/avere, in € 49.638,10 a titolo di penali da ritardi, maggior danno e spese, come dettagliati nella bozza di accordo.

L'accordo - tuttavia - contiene l'espresso riconoscimento da parte del Comune della natura chirografaria della pretesa e della natura di credito concorsuale concorrente nel concordato e nell'eventuale successivo fallimento, nonché la rinuncia del Comune all'escussione delle garanzie prestate ed ad ogni altra pretesa nei confronti di CGS. L'accordo contiene altresì la regolazione - ampiamente liberatoria - dei rapporti tra i membri dell'ATI.

Si ritiene pertanto che l'accordo sia favorevole per la collettività dei creditori in quanto:

- **a)** i ritardi di CGS in relazione a tale commessa, imputabili in parte allo stato di crisi che l'ha coinvolta, non sono di agevole contestazione, sicché l'alea di un'eventuale giudizio potrebbe essere significativa;
- **b)** viene escluso qualsiasi rischio di insorgenza di pretese prededucibili latenti;



- **c)** l'accordo mantiene inalterata la natura del credito chirografario concorsuale concorrente anche in caso di successivo fallimento.

A ciò si aggiunga che il piano di concordato aveva già approntato a Fondo Rischi la pretesa creditoria del Comune di Sedegliano per la cifra corrispondente di € 49.638,10, qualificandola come pretesa chirografaria, sicché tale accordo non è suscettibile di alterare dal punto di vista degli effetti economici la proposta già presentata (l'appostazione è contenuta nella voce "contenziosi su cantieri", di cui a pag. 49 del piano di concordato).

Per questa ragioni CGS ha chiesto al Tribunale, ex art. 161, co. 7, l.f. o – in caso di ammissione della proposta – ex art. 167 l.f., di essere autorizzata a sottoscrivere l'accordo transattivo. L'istanza è attualmente pendente e viene comunque reiterata nel corpo della presente proposta modificata.

La richiesta di scioglimento ex art. 169 *bis* l.f., inserita nell'originaria proposta, viene quindi mantenuta solo in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale dovesse negare la richiesta autorizzazione.

§.19 - Sintesi della proposta.

19.1- La proposta prevede dunque che si proceda:

- ❖ alla riscossione dei canoni d'affitto d'azienda;
- ❖ ai sensi dell'art. 163 *bis* l.fall., all'indizione di una procedura competitiva per la selezione del cessionario dell'azienda, sulla base dell'offerta già presentata da Spiga S.r.l., con la



-
- conseguente aggiudicazione definitiva e riscossione del prezzo;
- ❖ alla riscossione dei valori di magazzino nei confronti del cessionario dell'azienda;
 - ❖ alla riscossione dei crediti derivanti dai SAL in corso di formazione relativi alle commesse che verranno completate dall'affittuaria;
 - ❖ alla riscossione dei crediti commerciali per le commesse già eseguite;
 - ❖ alla riscossione dei crediti tributari;
 - ❖ alla liquidazione dei beni non compresi nel perimetro dell'azienda ceduta, compresi i beni eventualmente sopravvenuti nel corso della procedura e non elencati nella presente proposta o nel piano,
 - ❖ alla risoluzione o scioglimento dei rapporti non funzionali al piano.

Con il realizzo dell'attivo, avvenuto secondo le modalità già esposte, la proposta prevede che si proceda al:

- ❖ **pagamento integrale** delle spese di procedura, dei compensi professionali funzionali alla presentazione della domanda di concordato, degli altri crediti prededucibili e di ogni altro onere di gestione e di funzionamento della Società in corso di procedura;
- ❖ **pagamento integrale**, nel termine dell'anno previsto dall'art. 186 *bis*, 2° co., lett "c", l.fall. (o nel più breve termine in cui si realizzerà la cessione dell'azienda per i creditori ipotecari), di



tutti i creditori muniti di prelazione ipotecaria o di privilegio, con la sola eccezione della degradazione a chirografo dell'IVA di rivalsa, relativa alle forniture di beni non più individuabili, per cui avvalendosi del disposto dell'art. 160, co. 2, l.fall. la proposta prevede la degradazione a chirografo;

- ❖ **pagamento in misura percentuale** dei crediti chirografari, che risulterà nei limiti del realizzo dell'attivo concordatario, entro 36 mesi dall'omologazione, salva la normale alea della durata dei giudizi per i crediti in contenzioso, secondo la seguente suddivisione in classi, a cui vengono attribuite le seguenti percentuali:

CLASSE 1 - 10%

CLASSE 2 - 2%

CLASSE 3 - 20%

CLASSE 4 - 24%

CLASSE 5 - 24%

CLASSE 6 - 20%

percentuali il cui conseguimento la CGS ritiene ragionevole in relazione agli impegni di liquidazione dell'attivo già assunti, ma che non sono da considerarsi vincolanti, fermo l'impegno concordatario al soddisfacimento nella misura minima nei seguenti termini:

CLASSE 1 - 5%

CLASSE 2 - 1%

CLASSE 3 - 9%

CLASSE 4 - 11%

CLASSE 5 - 11%



CLASSE 6 – 9%

Il pagamento di tali percentuali ridotte rappresenta un espresso impegno concordatario della CGS.

previsione che qualsiasi sopravvenienza attiva sia comunque devoluta proporzionalmente ai creditori anche se siano già state raggiunte le percentuali previsionali di cui sopra (fermo il naturale limite dell'integrale soddisfacimento del passivo concordatario);

- ❖ prevedendosi che la ricorrente resterà esdebitata ai sensi dell'art. 184 l.fall.

§.18 - Sulla nomina di un Liquidatore ex art. 182 l. fall.

18.1- Come detto, una volta ceduta l'azienda, il piano prevede la liquidazione di ulteriori - limitati - beni (oltre che di eventuali beni sopravvenuti), l'incasso di crediti, anche tramite la gestione dei contenziosi pendenti.

Con riferimento alla nomina del Liquidatore ai sensi dell'art. 182 l.fall. la CGS ha acquisito la disponibilità dell'avv. Nicola Paolini, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Udine, munito dei requisiti di legge, che ha accettato di svolgere l'incarico per compenso di € 20.000,00, oltre accessori (**doc. 64**).

Si chiede che al nominando Liquidatore venga attribuita la legittimazione a riscuotere i crediti ed a gestire i relativi contenziosi, pendenti o eventuali, nonché la legittimazione a disporre dei beni da liquidare,



Restano salve eventuali diverse determinazioni del Tribunale.

§.19 - Le relazioni alla proposta

19.1- Alla proposta sono allegate:

- il piano di concordato e le relazioni ed i documenti prescritti dall'art. 161, co. 2, l. fall. e dall'art. 186 *bis*, co. 2, l. fall., (**docc. 65-66-67, aggiornati in base alle modifiche ed integrazioni apportate**);
- le relazioni del professionista indipendente prescritte dagli artt. 160, co. 2, 161, co. 3, e 186 *bis* co. 2 e 3, l. fall. (**docc. 68-69-70, aggiornati in base alle modifiche ed integrazioni apportate**).

§.20 - Conclusioni.

In ragione della proposta sin qui illustrata, **CGS S.p.a.**, in persona del proprio Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Paula Maria Pelizzaro,

chiede

all'Ill.mo Tribunale di Udine di:

- essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 160 ss. e 186 *bis* l. fall., alle condizioni indicate nel presente ricorso, nel piano e nella ulteriore documentazione allegata;



- **essere autorizzata ex art. 169 bis I. fall.** a sciogliersi, in quanto non funzionali al piano, dai:

1) contratto d'appalto intercorso con Anas S.p.a. S.S. 199 - adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari/Olbia - Lotto 2° - dal km 11+800 al km 24+200, nonché dal seguente contratto ad esso correlato:

a) modifica di raggruppamento temporaneo di imprese Rep. n. 9054 dd. 24.9.2019 Notaio Mauro Grandi di Milano;
previa concessione **di proroga per 60 giorni** della già concessa sospensione di tali contratti, stante decreto Tribunale di Udine dd. 16.1.2020, notificato alle controparti il 20.1.2020;

- **essere autorizzata per le ragioni esposte nella proposta ex art. 167 I. fall.** a stipulare la transazione, di cui al testo contenuto nel **doc. 102**, finalizzata alla risoluzione consensuale del **contratto d'appalto intercorso con il Comune di Sedegliano** n. 1836/Rep. S.C. del 15.02.2019 prot. n. 1424/2019 registrato a Udine il 19.02.2019 al n. 2370 serie 1T, nonché alla risoluzione dei seguenti contratti ad esso correlati:

a) atto costitutivo di associazione temporanea di imprese Rep. nn. 7067-7083, Racc. n. 5779 Notaio Bordon di Udine;
b) regolamento per l'attività di associazione temporanea di imprese dd. 18.1.2019;

In via puramente subordinata, nel caso in cui la relativa autorizzazione dovesse essere negata, si chiede di essere autorizzata ex art. 169 bis I. fall. a sciogliersi dai citati contratti.



Per quanto attiene il deposito ex art. 163, 2° co., n. 4, l.fall., la ricorrente chiede che esso sia da considerarsi assolto, visto che il Commissario Giudiziale è già nel possesso del deposito cauzionale di € 132.200,00 versato dall'affittuario d'azienda Spiga S.r.l. per la partecipazione alle procedure competitive svolte per la stipula del contratto d'affitto; in subordine si chiede che esso venga determinato nella misura minima.

La ricorrente si riserva di presentare eventuali ulteriori separate istanze di autorizzazione allo scioglimento di rapporti pendenti ex art. 169 *bis* l. fall.

La ricorrente si riserva di integrare o modificare la presente proposta di concordato ed il relativo piano entro il termine di legge, in relazione a eventuali sopravvenienze oggi imprevedibili, e si dichiara disponibile a fornire i chiarimenti e depositare i documenti che il Tribunale dovesse indicare ai sensi dell'art. 162, 1° co., l. fall.

Ai sensi dell'art. 170 l. fall. le scritture contabili, gli altri documenti aventi rilevanza contabile e fiscale, i libri sociali, sono tenuti a disposizione di questo Tribunale presso la sede legale della società, in Tavagnacco (Ud), via via E. Fermi 108, Fraz. Feletto Umberto.

§.21 - Produzioni documentali.

Oltre alle **produzioni documentali già depositate** con la domanda di concordato prenotativo, che quindi si richiamano:

- 1.- verbale c.d.a. dd. 17.10.2019
- 2.- visura CCAA ricorrente



-
- 3.- bilancio esercizio 2018
 - 4.- bilancio esercizio 2017
 - 5.- bilancio esercizio 2016
 - 6.- bilancio esercizio 2007
 - 7.- visura CCIAA LAQUATTRO Scarl
 - 8.- ricorso decreto ingiuntivo vs. LAQUATTRO Scarl
 - 9.- relazione avv. Nicolì dd. 17.10.2019
 - 10.- comunicazione Neocos risoluzione del contratto
 - 11.- comunicazione Neocos escussione della garanzia
 - 12.- decreti ingiuntivi notificati luglio-agosto 2019
 - 13.- atto di pignoramento presso terzi notificato agosto 2019
 - 14.- comunicazioni Banca di Udine risoluzione contratti e riduzione affidamenti
 - 15.- elenco macchinari ed attrezzature CGS
 - 16.- contratto dd. 28.12.2016 contratto autostrada A4
 - 17.- contratto costitutivo dell'RTI 18.3.2015
 - 18.- patto parasociale 19.5.2015
 - 19.- regolamento 19.5.2015
 - 20.- contratto 5.7.2017 con LAQUATTRO Scarl
 - 21.- contratto 28.10.2018 con LAQUATTRO Scarl
 - 22.- contratto 19.8.2018 con LAQUATTRO Scarl
 - 23.- elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti
 - 24.- decreto d'ingiunzione n. 3034/2019 Tribunale di Modena
- unitamente alla presente proposta si producono **i nuovi documenti** di seguito elencati:



-
- 25.- Verbale assemblea 6.3.2020 nomina Amministratore unico.
- 26.- Determina amministratore proposta di concordato preventivo 6.3.2020.
- 27.- Visura CCIAA storica CGS dd. 19.5.2020.
- 28.- Domanda di concordato pubblicata in CCIAA.
- 29.1 - PEC ACCETTAZIONE Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Decreto Tribunale di Udine 16.1.2020 sospensione 169 bis lf.msg"
- 29.2 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Cogeis Spa.msg"
- 29.3 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Ivies Spa.msg"
- 29.4 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - SAV.msg"
- 29.5 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - BGF.msg"
- 29.6 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ANAS.msg"
- 29.7 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Movistrade.msg"
- 29.8 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Italbeton.msg"
- 29.9 - PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Tubosider.msg"
- 29.10- PEC CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Impresa Pessina.msg"



-
- 30.- TRANSAZIONE quadro autorizzata L4-CGS.
 - 31.- Transazione Comune di Aquileia.
 - 32.- Risoluzione consensuale Comune di Bicinicco.
 - 33.- Contratto di solidarietà.
 - 34.- Contratto di affitto d'azienda con allegati.
 - 35.- Dichiarazione subentro Spiga - commesse facoltative.
 - 36.- Testo accordo risoluzione contratti SAV.
 - 37.- Delibera messa in liquidazione LA4.
 - 38.- Comunicazione Consorzio LAQUATTRO 24.4.2020.
 - 39.- verbale udienza 22.10.2019.
 - 40.- Contratto estimatorio CGS-Spiga.
 - 41.- offerta acquisto ferro tondino.
 - 42.- Parere. PV. Prof. Danilo Galletti 9.3.2020.
 - 43.- Comparsa di costituzione CGS - contenzioso Achantus.
 - 44.- Atto di citazione notificato LAQUATTRO.
 - 45.- Dichiarazione LAQUATTRO crediti vs CGS.
 - 46.- Ordinanza sospensione ex art. 649 cpc.
 - 47.- Comparsa di costituzione e risposta CGS.
 - 48.- Dichiarazione di credito NEOCOS.
 - 49.- Lett. Autostrade 4.5.2020 Lotto A.
 - 50.- Lett. Autostrade 4.5.2020 Lotto B.
 - 51.- C. 492 - Contratto ANAS Sassari Olbia.
 - 52.- C. 492 - Modifica RTI ANAS Sassari Olbia.
 - 53.- C. 531 - SAV.
 - 54.- C. 566 - SAV.
 - 55.- C. 566 - SAV allegati.



-
- 56 - C. 531 Costituzione ATI SAV.
- 57 - C. 566 Costituzione ATI SAV AQ 2.
- 58.- visura CCIAA SAV AQ 2.
- 59.- visura CCIAA SAV AQ.
- 60.- Bozza accordo risoluzione contratti SAV.
- 61.- C. 542 - Sedegliano.
- 62.- C. 542 ATI SEDEGLIANO.
- 63.- C. 542 Regolamento ATI Sedegliano.
- 64.- Preventivo avv. Paolini incarico LG.
- 65.- Piano di concordato.
- 66.- Allegati nn. 1-7 piano di concordato.
- 67.- Allegati nn. 8-14 piano di concordato.
- 68.- Attestazione piano dott. Pascolin.
- 69.- Attestazione speciale ex art. 160, co. 2, l.fall.
- 70.- Attestazione speciale ex art. 186 bis l.fall.

Si producono altresì i seguenti documenti integrativi:

- 71.- Relazione informativa ai creditori composizione Classe 2
- 72.- Bilancio CGS anno 2019
- 73.- Comunicazione cancelleria pubblicata CCIAA ammissione concordato con riserva LAQUATTRO Scrl.
- 74.- Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. LAQUATTRO Scrl.
- 75.- Decreto Tribunale di Modena fissazione udienza 30.9.2020.
- 76.- visura CCIAA LAQUATTRO Scrl in liquidazione
- 77.- visura CCIAA Lotto 2 Scrl in fallimento
- 78.- sentenza di fallimento Lotto 2 Scrl - R.F. 24/2018 Tribunale di Bolzano



-
- 79.- visura CCIAA Sassari Olbia Lotto 2 Srl in fallimento
- 80.- estratto sentenza di fallimento Sassari Olbia Lotto 2 Srl - R.F.
32/2017 Tribunale di Udine
- 81.- visura CCIAA Myrtus Srl
- 82 Atto di citazione con chiamata in causa Movistrade
- 83 Ingiunzione notificata Brussi Costruzioni Srl_
- 84 Atto di citazione in opposiz a d.i. Brussi Costruzioni srl
- 85 Ingiunzione notificata Superbeton Spa
- 86 Atto di citazione in opposiz a d.i. Superbeton spa
- 87 Ingiunzione notificata Ghiaie Ponte Rosso Srl_
- 88 Atto di citazione in opposiz a d.i. Ghiaie Ponte Rosso srl
- 89 Ingiunzione notificata Ecovie Srl
- 90 Atto di citazione in opposiz a d.i. Ecovie srl
- 91 Diffida Crezza Srl
- 92 Diffida Hydrogeo Srl
- 93 Diffida Vieditalia Srl
- 94 Diffida Impresa Ing. La Falce Srl
- 95 Diffida Edilfor
- 96 Cessione del credito Brussi C - Finparco
- 97 Cessione del credito Superbeton - Finparco
- 98 Cessione del credito Ghiaie Ponte Rosso
99. Comunicazione Impresa Ing. La Falce Srl vs Stazione appaltante
100. Fattura CO.GE. S.r.l. vs. Arch. Luca Muner
- 101 Transazione commesse SAV
102. Bozza accordo transattivo CGS - Comune di Sedegliano - altri
componenti ATI, in attesa di autorizzazione



-
- 103 Atto modificativo RTI LA4
- 104 Autorizzazione Commissario Delegato A4 modifica RTI
- 105 visura CCIAA FINPARCO Spa
- 106 Bilancio 2019 CMB Soc. Coop.
- 107 Accordo 182 *bis* l.f. LAQUATTRO-BNL
- 108 Accordo 182 *bis* l.f. Crezza Srl
- 109 Accordo 182 *bis* l.f. Vieditalia Srl
- 110 Elenco creditori LAQUATTRO allegato accordo di ristrutturazione
- 111 Stato passivo Lotto 2 Scrl
- 112 Ultima relazione ex art. 33, co. 5, l.f. SS Olbia Lotto 2 Scrl
- 113 Informativa Presidente del Cda Myrtus Scrl 16.3.2020
- 114 Situazione contabile Myrtus Scrl 31.12.2019
- 115-116 Atti modificativi ATI-appalto SAV
- 117-118 Presa d'atto SAV atti modificativi
- 119 Situazione contabile SAV AQ Scrl 31.7.2020
- 120 Situazione contabile SAV AQ 2 Scrl 31.7.2020
- 121 Piano di concordato integrato**
- 121.1 Allegati 2-3-4 Piano di concordato integrato (che sostituiscono i precedenti allegati corrispondenti)
- 121.2- Allegato 14 al piano - Integrazione attestazione ex art. 161, co. 3, l.fall. dott. Pascolin
- 121.3- Allegato 15 al piano - Integrazione attestazione speciale ex art. 160, co. 2, l.fall. dott. Pascolin
- 121.4- Allegato 16 al piano - Integrazione attestazione speciale ex art. 186 *bis* l.fall. dott. Pascolin.
- Con riserva di ulteriore integrazione.



Udine, 2 settembre 2020

L'amministratore unico della CGS S.p.a.
sig.ra Paula Maria Pelizzaro, che
sottoscrive digitalmente la presente
anche per conferma della procura
speciale rilasciata al difensore avv. Nicola
Cannone in calce alla proposta di
concordato depositata in data 19.5.2020.

Avv. Nicola Cannone, che sottoscrive
digitalmente anche per autentica

